Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Sabato, 21 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 118**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società emiliana di ferrovie, tramvie ed automobili, in Modena: Elenco delle azioni non presentate al rimborso.

Municipio di Genova: Elenco delle obbligazioni del prestito emesso a favore della Società anonima « Aedes » sorteggiate il 16 maggio 1927.

Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma: Elenco delle azioni sorteggiate il 7 maggio 1927.

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano: Elenco delle obbligazioni 4 % estratte il 16 maggio 1927, di quelle estratte precedentemente e non ancora rimborsate, e delle obbligazioni ed azioni cadute in prescrizione.

Società emiliana di esercizi elettrici, in Parma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione del 16 maggio 1927.

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Karl Tofer, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Estonia.

Roma, addì 21 maggio 1927 - Anno V

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1029.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 707.

Autorizzazione alla Camera di commercio di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale entro il limite massimo di L. 0.75 per ogni 100 lire di reddito netto commerciale e industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 21 luglio 1904, n. CCCIII, che autorizza la Camera di commercio e industria di Roma ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 1 su ogni 100 lire di reddito imponibile di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;

Vista la deliberazione n. 111 presa il 23 marzo 1927 dal Commissario straordinario della predetta Camera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Roma è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite di L. 0.75 per ogni cento lire di reddito netto commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 21 luglio 1904, n. CCCIII, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 105. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1030.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 745.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 13 marzo 1923, n. 736;

Veduto il regolamento per gli Istituti superiori di magistero, approvato con Nostro decreto 28 agosto 1924, n. 1588;

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 1598, col quale venne approvato lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte in Torino, approvato con Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 1598, è modificato come appresso:

All'art. 18 è sostituito il seguente:

« Per il terzo anno dei corsi quadriennali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a sei materie, delle quali almeno tre devono essere fondamentali. Tra queste deve esservi la lingua e letteratura latina, e, per gli aspiranti al diploma di ispettore scolastico, la pedagogia. Una delle sei materie deve essere una lingua e letteratura straniera.

« Gli aspiranti al conseguimento del diploma di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736, debbono seguire obbligatoriamente i due corsi di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e di igiene scolastica, se non li abbiano frequentati nel primo biennio e superato il relativo esame ».

All'art. 19 è sostituito il seguente:

« Per il quarto anno dei corsi quadriennali, è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza a tre materie fondamentali ».

All'art. 31 va aggiunto il comma seguente:

« I diplomati di cui al comma precedente, al fine di approfondire gli studi già compiuti, possono iscriversi per un ulteriore anno al medesimo corso che avevano in precedenza frequentato, secondo un piano di studi che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio direttivo ».

All'art. 36 è sostituito il seguente:

« Gli esami vengono dati per gruppi o per singole materie alla fine del primo e del secondo biennio, tranne il caso contemplato dall'art. 39 ».

L'art. 37 è modificato come segue:

« Le materie di esame per il primo biennio sono: Filosofia e storia della filosofia - Pedagogia - Lingua e letteratura italiana - Lingua e letteratura latina - Storia - Geografia -

due materie a scelta fra quelle indicate nel 2° comma dell'art. 15 ».

All'art. 38 è sostituito il seguente:

« Alla fine del secondo biennio, si sostengono gli esami sulle tre materie fondamentali stabilite per il quarto anno del corso quadriennale (esame biennale) ».

All'art. 39 è sostituito il seguente:

« Di regola, si sostengono alla fine del terzo anno gli esami sulle materie stabilite per tale anno ».

L'art. 40 è modificato come segue:

« Non oltre le vacanze pasquali, il Consiglio dei professori comunica agli studenti il programma di ciascun esame. Non oltre il mese di febbraio, ciascun professore comunica un elenco di opere, fra le quali il candidato sceglie un determinato numero per le sue letture private, su cui avrà l'obbligo di riferire durante gli esami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 139. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1031.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 747.

Inclusione dell'abitato di Sorbolongo in provincia di Pesaro tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1 sub 7 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Sorbolongo, in provincia di Pesaro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 142. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1927.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 976, con il quale è stata abolita la Commissione centrale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1978, che costituisce un Regio istituto sperimentale mediante il coordinamento dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato e dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1925, che, in applicazione del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, determina, a cominciare dal 1° luglio 1925, l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale e telegrafica;

Visti i decreti Ministeriali 29 settembre 1925, 30 novembre 1925, 24 febbraio 1926, 29 marzo 1926, 6 aprile 1926, 17 aprile 1926 e 13 settembre 1926, che hanno apportato modificazioni all'ordinamento approvato col decreto Ministeriale 21 giugno 1925 sopra citato;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire ad alcune semplificazioni di servizi e riduzioni di uffici, dando nello stesso tempo alle attribuzioni demandate a tutti gli uffici un assetto più organico e più rispondente alla economia ed alle esigenze dei servizi medesimi;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di riunire in un unico testo tutte le modificazioni apportate all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi con i soprarichiamati decreti e quelle risultanti dal presente decreto;

Inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione 3ª della Divisione 2ª e la Sezione 3ª della Divisione 3ª del Servizio II sono abolite.

Le attribuzioni della Sezione 3ª della Divisione 2ª anzidetta sono demandate all'attuale Sezione 4ª della stessa Divisione che prende il numero ordinale di 3ª

Le attribuzioni della Sezione 3ª della Divisione 3ª sono così ripartite: « Il protocollo della Divisione 3ª » alla Sezione 2ª della stessa Divisione; « la matricola e gli stati informativi degli impiegati e degli agenti » alla Sezione 1ª della Divisione 1ª; « i viaggi sulle Ferrovie », « la libera circolazione », « la copia a macchina ed a mano » e « l'archivio generale » alla Sezione 3ª della Divisione 4ª; « i compensi per incarichi e studi speciali » alla nuova Sezione 3ª della Divisione 2ª.

Art. 2.

E' soppressa la suddivisione in Uffici:

a) della Sezione 1ª della Divisione 2ª del Servizio III;
b) della Sezione 1ª della Divisione 1ª del Servizio IV;
c) delle Sezioni 1ª e 2ª della Divisione 3ª del Servizio IV.

E' soppressa la Sezione 2ª della Divisione 3ª del Servizio IV.

Art. 3.

L'ufficio « Intercalamento e custodia dei documenti » passa dalla Sezione 3ª alla Sezione 2ª della Divisione 2ª del Servizio VII.

Art. 4.

Le Sezioni 3ª e 4ª della Divisione 1ª del Servizio VII passano alle dipendenze della Divisione 2ª prendendo il numero ordinale di 4ª e 5ª e le attuali Sezioni 5ª e 6ª della Divisione 1ª prendono il numero ordinale di 3ª e 4ª.

L'Ufficio centrale dei conti correnti postali è diviso in due reparti, uno amministrativo e l'altro contabile.

Art. 5.

La ripartizione della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in Servizi, dei Servizi in Divisioni, delle Divisioni in Sezioni, e delle Sezioni in Uffici e le attribuzioni di ciascuno degli anzidetti organi dell'Amministrazione centrale, dopo le modificazioni di cui ai precedenti articoli, a datare dal 1° maggio 1927 sono le seguenti:

Uffici alla diretta dipendenza del direttore generale.

Sezione postale telegrafica telefonica del Regio istituto sperimentale con l'ordinamento e le attribuzioni di cui al R. decreto 4 novembre 1926, n. 1978.

Segreteria della Direzione generale. — Affari generali e riservati - Studi e proposte di iniziativa del direttore generale - Onorificenze.

Uffici aggregati. — Centralino telefonico - Ufficio telegrafico - Ufficio arrivi e ripartizioni - Biblioteca.

Uffici speciali. — 1° Segreteria del Consiglio di amministrazione; 2° Segreteria del Consiglio di disciplina; 3° Ufficio statistica - Bollettino e pubblicazioni.

RAGIONERIA CENTRALE

Ufficio speciale del bilancio e degli affari generali.

Sezione 1ª. — Affari riservati - Studi e proposte - Personale affari generali - Disposizioni di massima - Circolari e paragrafi di bollettino di carattere contabile.

Quesiti e pareri di indole contabile.

Documenti finanziari.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa e relative variazioni.

Conti consuntivi - Conti economici.

Scritture riassuntive - Situazione mensile delle entrate e delle spese.

Statistica generale di tutti i servizi - Statistica finanziaria - Quadri e schemi e relazioni periodiche - Diagrammi e cartogrammi.

Archivio della Ragioneria.

Corrispondenza in arrivo - Protocollo - Copiatura - Spedizione della corrispondenza in partenza.

DIVISIONE 1ª. — *Entrate - Patrimonio - Gestione dei depositi ed ispezione contabile.*

Sezione 1ª. — Entrate postali e telegrafiche.

Entrate diverse - Entrate per rimborsi e concorsi - Esame dei conti mensili dei proventi degli Uffici resi dalle Direzioni e ricapitolazione delle scritture di accertamenti finali.

Esame e riscontro dei conti mensili resi dai cassieri provinciali per entrate e per spese di bilancio - Comunicazioni conseguenti alla Sezione 1ª ed alla Divisione 2ª.

Situazioni periodiche delle casse provinciali: passaggi di fondi e scritture relative alla tenuta del conto corrente con le Tesorerie - Tenuta del conto corrente col Tesoro per il fondo di riserva.

Esame e riscontro degli elaborati mensili delle Direzioni provinciali per le contabilità a materia dei cassieri, dei gestori delle carte valori postali e dei Magazzini centrali delle carte valori e relativi raffronti.

Esame e riscontro dei conti delle Amministrazioni interne ed estere per lo scambio della corrispondenza postale e telegrafica e dei pacchi postali.

Esame dei verbali di visita alle Casse ed alle Ragionerie provinciali da parte degli ispettori dell'Amministrazione e carteggio con gli uffici amministrativi per i provvedimenti di conseguenza.

Esame e riscontro dei conti giudiziali a danaro e a materia dei cassieri provinciali, e di quelli a materia dei gestori provinciali delle carte valori.

Rilievi sui conti sopra indicati - Carteggio con gli uffici amministrativi - Tenuta del registro memoriale degli accertamenti e dei conti con le Amministrazioni italiane ed estere - Rapporti con la Direzione provinciale di Roma per l'accertamento e la riscossione dei proventi dei conti esteri e per le entrate di rimborso e concorsi e per le entrate diverse.

Segnalazione mensile dei proventi dell'Amministrazione - Situazione mensile delle entrate per il Ministero delle finanze e per la Corte dei conti.

Sezione 2ª. — Contabilità dei depositi e del patrimonio - Ispezione contabile - Tenuta dei registri di conto corrente per la periodica registrazione delle partite di incasso e di erogazione dei depositi della categoria *A* (in numerario) e di quella della categoria *B* (in carte contabili) per il solo servizio del gestore centrale dei depositi.

Esame e riscontro delle segnalazioni periodiche del movimento dei depositi dei gestori provinciali e di quello centrale - Esame e riscontro del bilancio di verificazione mensile dei gestori provinciali e centrali.

Scritture del gestore centrale dei depositi per conto di amministrazioni e di enti.

Contabilità patrimoniale dell'Amministrazione - Mobili, carrozze, materiale scientifico - Materiali telegrafici di esercizio e di linea - Linee telegrafiche terrestri e subacquee - Materiale postale e di uso comune - Magazzini centrali e depositi territoriali - Esame e riscontro degli inventari - Tabelle di variazioni, conti elaborati e bilanci dei depositari.

Tenuta degli inventari dei mobili, carrozze, materiali postali e telegrafici e delle linee telegrafiche - Rendiconto annuale della consistenza patrimoniale.

Visite ai consegnatari e cassieri dell'Amministrazione centrale e provinciale e relativi verbali.

DIVISIONE 2ª. — *Spese fisse - Variabili e revisione dei rendiconti.*

Sezione 1ª. — Spese fisse per stipendi, assegni ed indennità al personale di ruolo.

Riscontro dei decreti per nomina, assunzioni, interruzioni e cessazioni dal servizio.

Tenuta dei conti correnti del personale di ruolo - Inscrizioni e variazioni successive.

Scritture degli impegni per stipendi ed assegni fissi.

Tenuta della situazione generale aggiornata del movimento del personale di ruolo dell'Amministrazione.

Fogli d'ordine per le variazioni da comunicarsi alle Direzioni provinciali.

Rapporti con le Direzioni provinciali per la tenuta dei conti correnti e delle partite di spese fisse.

Conteggio delle ritenute per entrate in conto Tesoro, opera di previdenza, imposta di ricchezza mobile, imposta complementare, ecc., e versamenti relativi.

Compilazione delle note nominative per stipendi, assegni ed indennità al personale dell'Amministrazione centrale.

Variazioni e ritenute di diverso genere relative alle note nominative.

Rapporti con la direzione provinciale di Roma per il pagamento degli stipendi dell'Amministrazione centrale.

Sezione 2ª. — Cessioni, pignoramenti, sequestri, ricuperi vari - Scritture e riscontri relativi - Carteggio e rapporti con gli uffici amministrativi, col Ministero delle finanze e con gli enti cessionari - Rapporti con le Direzioni provinciali per le ritenute derivanti da cessioni, pignoramenti, sequestri e ricuperi.

Ricuperi di somme dovute dall'Amministrazione per pagamenti indebiti - Ricuperi per frodi nel servizio delle Casse postali di risparmio, dei vaglia e dei conti correnti ed assegni postali - Ricuperi per responsabilità amministrative, scritture pratiche e corrispondenza relativa con gli uffici amministrativi.

Riscontro sul rimborso dovuto dalle Direzioni provinciali al Ministero delle finanze e agli enti cessionari in conseguenza di cessioni, pignoramenti e sequestri.

Sezione 3ª. — Spese variabili - Esame e riscontro dei documenti giustificativi delle spese - Contratti - Appalti - Capitolati e relativi decreti di approvazione - Imputazione delle spese.

Tenuta delle scritture degli impegni e di quelle dei residui passivi.

Emissione degli ordini di pagamento e tenuta delle scritture relative.

Situazione mensile delle spese impegnate e pagate per le Finanze e per la Corte dei conti.

Retribuzioni, compensi vari e sussidi al personale delle ricevitorie postali telegrafiche, uffici secondari ed agenzie - Retribuzione e compensi vari agli accollatari dei trasporti postali ed agli agenti rurali.

Riscontro dei decreti di nomine e di variazioni del personale delle ricevitorie e del personale rurale, nonchè di quelli concernenti la stipulazione e rinnovazione dei contratti.

Assegni fissi per le spese di ufficio.

Tenuta delle scritture per retribuzioni, assegni ed indennità di cui sopra - Ruoli di inscrizione e di variazioni.

Conteggio e versamento delle ritenute relative.

Indennità diverse con carattere permanente al personale di ruolo e per affitti e per servitù d'appoggio e passaggio.

Sezione 4ª. — Esame e riscontro dei rendiconti dei funzionari delegati dell'Amministrazione - Controllo dei documenti giustificativi delle spese - Rilievi e carteggio relativo - Quesiti riguardanti le varie ritenute; accertamento di esse; conteggio e versamento - Rapporti col Ministero delle finanze in merito alle ritenute per imposte.

Rapporti con la Corte dei conti in merito alla presentazione ed all'esame dei rendiconti.

Contabilità speciale riferibile ai lavori telegrafici per conto di altre Amministrazioni, di enti e di privati.

Rapporti con la Tesoreria, con gli uffici amministrativi, con le direzioni delle costruzioni.

Scritture relative alle aperture dei conti di credito.

Rapporti con le Sezioni delle entrate e delle spese, per quanto concerne il conto mensile dei cassieri provinciali per le entrate e le spese di bilancio.

SERVIZIO I.

Ispezione amministrativa.

Segreteria. — Disposizioni di massima relative al servizio ispettivo.

Affari riservati - Raccolta delle relazioni degli Ispettori centrali - Cifrari - Esame dei francobolli sospetti - Studi e proposte.

Alla diretta dipendenza del capo servizio:
- ispettori superiori e centrali amministrativi;
  - dislocati presso i rispettivi servizi:
- ispettori centrali del movimento dei trasporti postali,
- ispettori tecnici telegrafici,
- ispettore dei locali,
- ispettore degli infortuni.

Divisione 1ª. — *Affari comuni.*

Sezione 1ª. — Vigilanza sull'andamento generale dei servizi.

Revisione delle visite e delle inchieste eseguite alle Direzioni provinciali e agli uffici principali.

Controlli e verifiche amministrative contabili ai servizi postali e telegrafici.

Raccolta delle relazioni degli ispettori provinciali.

Posta militare - Protocollo della Divisione.

Amministrazione dei capitoli di competenza.

Sezione 2ª - Ufficio 1º. — Revisione delle visite e delle inchieste alle ricevitorie, agenzie ed ai servizi rurali, ecc.

Raccolta delle relazioni relative.

Ufficio 2º. — Disciplina del personale delle ricevitorie e degli uffici secondari e provvedimenti a carico di gerenti e di concessionari di agenzie.

Rapporti con il Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le ricevitorie.

Incompatibilità.

SERVIZIO II.

Personale ed affari generali.

Segreteria. — Affari riservati - Studi e proposte di iniziativa del capo servizio - Dati statistici.

Divisione 1ª. — *Ammissione - Carriera e cessazione del personale.*

Sezione 1ª. — Personale postale telegrafico di 1ª e 2ª categoria ed avventizi con funzioni di impiegato - Ammissione - Domande di impiego - Esami - Concorsi - Giuramento - Riammissione in servizio - Passaggi di categoria - Promozioni di grado - Commissioni di avanzamento - Aumenti periodici di stipendio - Ricorsi relativi alla carriera - Interpreti - Cultura professionale - Situazione del personale - Tenuta dei ruoli - Matricola e stati informativi degli impiegati ed agenti - Custodia dei fascicoli personali.

Sezione 2ª. — Personale di 3ª categoria di ruolo e non di ruolo - Avventizi - Fattorini - Ammissione - Domande di impiego - Giuramento - Riammissione in servizio - Cultura professionale - Promozioni di grado - Aumenti periodici di stipendio - Situazione del personale - Tenuta dei ruoli - Protocollo della Divisione.

Sezione 3ª. — Personale postale telegrafico di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Disponibilità - Collocamenti a riposo - Dimissioni - Riscatto servizio fuori ruolo - Servizio militare - Debiti per responsabilità amministrativa del personale cessato - Liquidazioni pensioni, assegni, indennità al personale cessato

Cessioni stipendio - Pignoramenti - Sequestri - Cauzioni - Amministrazione dei capitoli di competenza della Divisione.

DIVISIONE 2ª. — *Ordinamento delle direzioni e degli uffici - applicazione e movimento del personale - Indennità varie ed assicurazioni ed infortuni.*

Sezione 1ª. — Istituzione, trasformazione e ordinamento delle Direzioni e degli Uffici - Applicazione e movimento di tutto il personale postale telegrafico di 1ª e 2ª categoria e degli avventizi con funzioni da impiegato - Assegno numerico - Comandi di impiegati presso altri uffici od altre Amministrazioni - Missioni - Congedi - Assenze - Aspettative - Dispense dipendenti da aspettative - Orario di ufficio - Permessi di dimora fuori residenza.

Sezione 2ª. — Applicazione e movimento di tutto il personale postale telegrafico di 3ª categoria di ruolo e non di ruolo.

Assegno numerico - Comandi di agenti presso altri uffici od amministrazioni.

Missioni - Congedi - Assenze - Aspettative - Dispense dipendenti da aspettative - Orario di ufficio - Permessi di dimora fuori residenza.

Protocollo della Divisione.

Sezione 3ª. — Caro viveri - Indennità di residenza in Roma - Servizio straordinario - Premi di operosità e di rendimento - Indennità di carica, di trasferimento, di missione, di confine e rimborso del prezzo di cambio - Indennità di residenza disagiata - Compensi per incarichi e studi speciali - Compensi per febbri malariche - Compensi per maneggio di denari e di valori - Assicurazioni - Infortuni - Servizio sanitario - Spesa di medicinali e di visite mediche - Amministrazione dei capitoli di competenza della Sezione - Sussidio e versamento annuo all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico.

DIVISIONE 3ª. — *Disciplina ed affari vari.*

Sezione 1ª. — Impiegati postali e telegrafici di ruolo e non di ruolo - Disciplina - Dispense per incapacità, per motivi di salute, per scarso rendimento o nell'interesse del servizio - Elogi - Incompatibilità - Cumolo degli impieghi - Relazioni al Consiglio di disciplina - Sussidi ed amministrazione del relativo capitolo.

Sezione 2ª. — Personale subalterno postale telegrafico di ruolo e non di ruolo - Disciplina.

Dispense per incapacità o per scarso rendimento o nell'interesse del servizio - Elogi - Incompatibilità - Cumolo degli impieghi - Relazioni al Consiglio di disciplina - Protocollo della Divisione.

DIVISIONE 4ª. — *Locali ed economato.*

Sezione 1ª. — Costruzione di edifici - Ampliamento, adattamento, pulizia, manutenzione e restauro dei locali per l'Amministrazione provinciale - Sale di scrittura.

Sezione 2ª. — Affitto dei locali - Spese di servizio - Acquisto e manutenzione dei mobili per l'Amministrazione provinciale - Protocollo della Divisione.

Sezione 3ª. — Economato - Restauro, manutenzione, adattamento e pulizia dei locali per l'Amministrazione centrale - Spese di ufficio - Cancelleria - Mobili ed arredi per l'Amministrazione centrale - Uniforme - Servizio copia a macchina ed a mano - Litografia - Multigrafia - Tipografia - Stampati - Macchine da scrivere per l'Amministrazione centrale e provinciale - Servizio automobili per le LL. EE. - Servizio di Cassa - Gestione libretti ferroviari - Viaggi sulle ferrovie - Libera circolazione - Pubblicazioni di servizio - Impianti elettrici e telefonici interni - Archivio generale - Agenti subalterni dell'Amministrazione centrale (dipendenza gerarchica e sorveglianza di servizio).

SERVIZIO III.

RICEVITORIE - UFFICI SECONDARI - AGENZIE E SERVIZI RURALI.

Segreteria. — Affari riservati - Studi e proposte.

DIVISIONE 1ª.

Sezione 1ª. — Ordinamento e disposizioni di massima.

Costituzione delle Commissioni provinciali delle ricevitorie

Liquidazione dei compensi per le Commissioni riguardanti le ricevitorie.

Liquidazione ed assegnazione retribuzioni normali delle ricevitorie, uffici secondari ed agenzie.

Variazioni di orario e prolungamenti.

Compensi straordinari ai titolari delle ricevitorie ed uffici secondari per maggiori prestazioni, ecc.

Concorso nelle spese per sistemazione locali od altro, nell'interesse dei servizi.

Spese di temporanea reggenza e missioni nelle ricevitorie.

Sussidi al personale delle ricevitorie.

Amministrazione di tutti i capitoli riguardanti le ricevitorie, gli uffici secondari e le agenzie.

Dati statistici e contabili per tutta la Divisione - Protocollo della Divisione.

Supplenti.

Ufficio stralcio per le cauzioni. — (Alla diretta dipendenza del direttore capo della Divisione).

Sezione 2ª. — Istituzione, trasformazione e soppressione uffici secondari, ricevitorie e agenzie.

Elevazione di classe delle ricevitorie.

Ubicazione e locali degli uffici secondari, delle ricevitorie e delle agenzie - Elogi - Congedi.

Assegnazione ai titolari delle ricevitorie, dei servizi accessori di trasporto, e scambio dispacci e di recapito a domicilio - Gerenze; passaggi di amministrazione dei gerenti e relativi decreti.

Emissione decreti per risoluzioni di rapporti di servizio.

Archivio - Matricola.

Sezione 3ª. — Disponibilità delle ricevitorie.

Passaggi di amministrazione dei ricevitori e relativi decreti di nomina e di riammissione in servizio.

Conferimento senza concorso uffici secondari e ricevitorie (successione, cambi, ecc.).

Concorsi per uffici secondari e ricevitorie.

Riunione e separazione servizi nelle località servite da uffici secondari e ricevitorie.

DIVISIONE 2ª. — *Servizi rurali.*

Sezione 1ª. — Ordinamento del servizio rurale e disposizioni di massima.

Amministrazione dei capitoli della spesa.

Collettorie (istituzione, assegnazione, soppressione, disciplina, ecc.).

Protocollo della Divisione - Archivio.

Dati statistici e contabili per tutta la Divisione.

Istituzione, assegnazione e soppressione dei servizi di portalettere rurale nel Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia Giulia, Venezia Tridentina, e provincia di Zara (retribuzione, nomine con o senza concorso, disciplina, sospensione, riammissione, congedi, reclami, indennità, compensi e sussidi).

Sezione 2ª. — Istituzione, assegnazione e soppressione dei servizi di portalettere rurale nell'Emilia, Toscana, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (retribuzione, nomine, disciplina, ecc.).

SERVIZIO IV.

CORRISPONDENZE - PACCHI - MOVIMENTO E TRASPORTI.

Segreteria. — Affari riservati - Studi e proposte.

Alla diretta dipendenza del capo servizio: ispettori centrali del movimento e dei trasporti (in collegamento con la Ispezione centrale).

DIVISIONE 1ª. — *Corrispondenze interne ed internazionali.*

Sezione 1ª. — Studi e proposte - Tariffe - Applicazioni di leggi e di regolamenti - Questioni di massima - Privativa e contravvenzioni - Segreto epistolare - Sequestro di corrispondenze - Franchigia ed esenzioni - Posta aerea interna (parte amministrativa) - Carte valori postali - Agenzie di recapito di espressi in loco, di espressi postali - Concessioni a banche, ditte, istituti ed enti in genere della facoltà di recapitare in loco la loro corrispondenza epistolare con mezzi propri - Casellari privati - Pubblicità commerciale - Quartieri postali - Macchine affrancatrici ed altri apparecchi automatici - Atti da legalizzare - Marche di previdenza dei giornalisti - Rapporti pei servizi di assicurazione con l'Istituto di assicurazione e previdenza dei titolari degli uffici secondari per i ricevitori postali e telegrafici, e per gli agenti rurali - Licenze, abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Reclami attinenti alla materia trattata dalla Sezione e per smarrimenti e manomissioni di corrispondenze per l'interno - Corrispondenze inesitate - Responsabilità amministrative - Stampe periodiche e contabilità relative - Statistiche - Amministrazione capitoli.

Sezione 2ª — Corrispondenze da e per l'estero - Ordinamento - Convenzioni internazionali.

Posta aerea internazionale (parte amministrativa).

Tariffe internazionali - Statistiche delle corrispondenze.

Reclami attinenti alla materia trattata dalla Sezione e per smarrimenti e manomissioni di corrispondenze internazionali - Responsabilità amministrativa - Associazioni ai giornali - Amministrazione capitoli - Statistiche delle spese di transito e contabilità relative - Contabilità buoni-risposta internazionali.

DIVISIONE 2ª. — *Pacchi.*

Sezione 1ª. — Ordinamento generale del servizio dei pacchi per l'interno e per l'estero.

Studi e proposte per modificazioni ed innovazioni nel servizio pacchi - Questioni di massima - Tariffe - Convenzioni speciali - Accordi internazionali - Vigilanza sugli uffici di confine e di sdoganamento - Rapporti con le dogane - Avviamento pacchi nei rapporti con l'estero.

Rapporti con le Compagnie di navigazione - Contabilità - Abbuoni - Amministrazione capitoli - Statistiche.

Sezione 2ª. — Reclami per smarrimenti, manomissioni e avarie di pacchi da e per l'estero - Reclami relativi ad assegni non rimborsati - Liquidazione delle indennità - Accertamento delle responsabilità - Controversie relative ai reclami per pacchi interni, trattati dalle Direzioni provinciali.

Sequestri - Contravvenzioni - Frodi - Vertenze giudiziarie e rapporti con la Regia avvocatura erariale - Dazi di consumo - Riscontro tasse e recupero deficienze di francatura - Privativa trasporti pacchi - Servizio corrieri.

DIVISIONE 3ª. — *Movimento.*

Sezione unica. — Organizzazione e sorveglianza dei servizi viaggianti e dei trasporti postali sulle Ferrovie dello Stato e secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi - Pubblicazione del relativo prontuario - Esame tecnico del fabbisogno e della sistemazione di locali per gli uffici e per gli scambisti nelle stazioni ferroviarie - Servizio dei pieghi valori del Tesoro, del Debito pubblico e delle Finanze - Esame delle relazioni sulle visite ai servizi viaggiatori.

Orari degli uffici in rapporto ai servizi del movimento.

Collocamento e vuotatura delle cassette di impostazione - Servizi di distribuzione - Esame tecnico degli orari ed itinerari dei procacci - Pubblicazione del prontuario dei trasporti postali e dell'elenco dei dispacci - Organizzazione dei trasporti dei pacchi sulle ferrovie e tramvie.

Mezzi complementari di trasporto.

Movimento dei sacchi nel servizio interno ed estero.

Movimento dei dispacci e delle corrispondenze nei rapporti internazionali - Istruzioni relative - Bollettino mensile delle partenze dei piroscafi postali - Valigie estere e diplomatiche - Concessione del guidone postale.

Posta aerea (parte tecnica)).

Reclami del pubblico e della stampa relative agli affari trattati dalla Sezione.

Personale viaggiante.

Indennità di servizio notturno, di stazione, di viaggio e di missione per il servizio di movimento e per i servizi di scorta ai pieghi valori.

Amministrazione dei relativi capitoli.

DIVISIONE 4ª. — *Trasporti - Materiale e stampati.*

Sezione 1ª. — Servizi di trasporto mediante furgoni automobili od a cavalli nei capiluoghi di provincia e nelle altre città importanti del Regno.

Servizio di procacciato a piedi, di vuota-cassette e portapacchi.

Servizi di scambio nelle stazioni.

Servizi di scortapieghi sui treni ferroviari e sulle tramvie.

Trasporto degli agenti sulle tramvie urbane.

Sezione 2ª. — Trasporti interurbani mediante vetture automobilistiche od a cavalli e mediante cavalcature.

Statistiche e amministrazione dei capitoli di bilancio anche per quanto riguarda la 1ª Sezione.

Sezione 3ª. — Trasporti sulle ferrovie, sulle tramvie e sui laghi.

Amministrazione delle vetture ferroviarie per i trasporti postali ed acquisto dei carretti a mano.

Trasporti postali sulle linee marittime sovvenzionate e sulle linee libere.

Convenzione con la Società internazionale dei wagons-lits.

Esercizio della posta pneumatica.

Acquisto di pubblicazioni tecniche.

Deposito di materiali postali e di stampati.

Statistiche.

SERVIZIO V.

VAGLIA.

Ufficio di segreteria. — Affari riservati - Studi e proposte del capo servizio - Legislazione e statistica generale - Relazione annuale - Verificazione - Sorveglianza - Conteggio e liquidazione del lavoro a cottimo ed a ore e delle multe.

Magazzini di custodia e di deposito per i vaglia - Personale subalterno - Applicazione, amministrazione, sorveglianza.

Rapporti con la segreteria del direttore generale.

DIVISIONE 1ª. — *Vaglia interni*

Movimento dei fondi e giudizi di responsabilità.

Sezione 1ª. — Ordinamento amministrativo dei vaglia interni a tassa e di servizio.

Disposizioni di massima - Istruzioni - Quesiti.

Accordi per l'uso dei vaglia di servizio.

Annuncio di furti, frodi e smarrimenti di vaglia e di bolli.

Responsabilità amministrativa e custodia delle dichiarazioni di responsabilità inerenti al servizio dei vaglia interni.

Vigilanza sugli uffici dei vaglia - Orario.

Movimento e custodia dei fondi e dei valori nell'interno del Regno e negli uffici italiani all'estero.

Organizzazione degli uffici provinciali di cassa e dei vaglia e risparmi - Regolamenti interni - Fondi di riserva - Spese di scorta - Spese per vigilanza alle casse provinciali - Movimento della moneta metallica.

Operazioni di cassa per conto del Tesoro e di altre Amministrazioni ed enti - Buoni del tesoro - Vaglia del Banco di Napoli - Cassa invalidi della marina mercantile.

Pagamenti e riscossioni per conto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - Polizze dei combattenti.

Servizio delle riscossioni per conto dei terzi per l'interno e per l'estero.

Libretti, tessere ed altri documenti di riconoscimento.

Sezione 2ª. — Controllo delle note dei vaglia pagati e dei vaglia non pagati in confronto ai titoli relativi.

Smistamento dei vaglia interni a tassa e di servizio.

Controllo dei titoli smistati in confronto alle note di pagamento.

Contabilità e controllo dei vaglia di servizio.

Contabilità e controllo dei vaglia telegrafici.

Contabilità e controllo dei vaglia per tasse e concessioni.

Rilievi, contestazioni e sistemazione delle note dei pagati e degli emessi.

Riassunzione delle contabilità parziali dei vaglia interni a tassa, di servizio, telegrafici e per tasse e concessioni.

Contabilità dei vaglia pagati in caducità.

Identificazione ed elencazione dei vaglia rinnovati e dei perenti.

Sezione 3ª. — Ordinatore per vaglia e risparmi (decreto 12 giugno 1910, suppl. Bollettino n. 18 del 1910, parte seconda) - Gestore dei depositi per vaglia e risparmi - Contabile delle rettificazioni per gli errori riscontrati nelle contabilità per vaglia e risparmi - Sorveglianza sul movimento dei moduli soggetti a controllo - Amministrazione dei capitoli di spese per la fabbricazione delle carte valori e dei moduli soggetti a controllo.

Riscontro del movimento dei fondi delle casse provinciali.

Partitari dei contabili debitori - Verifica dei resoconti mensili provinciali.

Eccedenze di cassa.

Revisione dei conti giudiziali degli uffici e dei cassieri.

Compilazione del rendiconto generale amministrativo per la Corte dei conti.

Statistiche sul servizio dei vaglia.

Sezione 4ª. — Responsabilità dell'Amministrazione verso danneggiati da frodi nel servizio vaglia - Controversie giudiziarie e risarcimenti - Responsabilità dei contabili, degli agenti e dei terzi verso l'Amministrazione in conseguenza di frodi ed errori verificatisi nel servizio vaglia.

Pratiche di recupero in via bonaria.

Scritture contabili relative ai recuperi - Elenco dei resti attivi - Rimborsi dovuti alla gestione dei vaglia - Giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti per tutti i servizi dell'Amministrazione.

Esecuzione delle decisioni della Corte e trasporto delle partite di credito nei campioni demaniali.

Provvedimenti cautelari.

Spese di liti.

Ufficio reclami e rinnovazione (alla diretta dipendenza del direttore capo di Divisione). — Reclami per il servizio dei vaglia interni a tassa e dei vaglia di servizio - Contestazioni relative all'irregolare pagamento dei vaglia.

Certificati comprovanti l'emissione ed il pagamento dei vaglia.

Rinnovazione e rimborsi dei titoli smarriti o scaduti.

Ufficio di stralcio per il vaglia di vecchio tipo.

DIVISIONE 2ª. — *Vaglia internazionali.*

Sezione 1ª. — Ordinamento amministrativo dei vaglia internazionali.

Convenzioni ed accordi speciali con l'estero.

Disposizioni di massima e quesiti.

Reclami - Rivalidazione - Duplicazione e rinnovazione dei vaglia.

Liquidazione dei conti con le Amministrazioni estere.

Conti correnti per il servizio dei vaglia internazionali e versamenti delle Amministrazioni debitrici.

Determinazione dell'aggio.

Cambio.

Portafoglio.

Sezione 2ª. — Revisione delle contabilità delle Provincie del Regno.

Compilazione dei conti particolari mensili per le Amministrazioni estere per i vaglia pagati in Italia.

Revisione dei conti particolari mensili compilati dalle Amministrazioni estere per i vaglia emessi in Italia.

Compilazione dei prospetti riassuntivi delle contabilità mensili e chiusura delle contabilità generali.

Controllo dei pagamenti e delle relative contabilità per aggio corrisposto sull'importo dei vaglia esteri pagati in carta anzichè in moneta metallica e sistemazione degli eventuali errori.

SERVIZIO VI.

TELEGRAFI.

Uffici dipendenti dal capo del Servizio VI.

Segreteria. — Affari riservati - Pratiche relative al personale, ecc.

Alla diretta dipendenza del capo del Servizio:

ispettori centrali tecnici (in collegamento con l'Ispezione centrale);

ufficio approvvigionamenti e contratti e deposito centrale di materiali d'ufficio.

DIVISIONE 1ª. — *Servizio dei telegrammi e radiotelegrammi interni ed internazionali - Tariffe - Convenzioni - Reclami - Contabilità - Controlli.*

Sezione 1ª - *Ufficio* 1°. — Convenzioni ed accordi internazionali per il servizio dei telegrammi e radiotelegrammi e per attivazione, soppressione o modificazione delle comunicazioni internazionali - Conferenze internazionali telegrafiche e radiotelegrafiche e gestione del relativo capitolo di bilancio - Leggi, decreti, regolamenti ed istruzioni sul servizio telegrafico interno ed internazionale e loro applicazione. Rapporti con l'Ufficio internazionale di Berna - Accordi con l'« Agenzia Stefani » e servizio diramazione - Studi per nuovi servizi - Sorveglianza sull'andamento all'estero delle

comunicazioni internazionali per filo, per cavo e per radio - Servizio di accettazione - Servizio di recapito dei telegrammi e gestione del relativo capitolo di bilancio - Servizio delle succursali e delle stazioni di posta pneumatica - Compenso per trasporto telegrammi agli uffici centrali - Concessioni a privati del servizio di recapito e di raccolta dei telegrammi - Concessione a privati di collegamenti telegrafici e pneumatici con uffici telegrafici - Controllo, arresto e sequestro telegrammi - Franchigia telegrafica e controllo sui telegrammi di Stato in franchigia - Istituzione, modificazione e controllo sull'uso degli stampati - Compilazione e tenuta in corrente delle istruzioni sul servizio dei telegrammi e delle pubblicazioni minori - Acquisto e distribuzione delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale di Berna e gestione del relativo capitolo di bilancio - Leggi, decreti e convenzioni internazionali sulle tariffe e sui servizi speciali.

Tariffe telegrafiche interne - Tariffe telegrafiche coloniali ed internazionali per telegrammi inoltrati per filo, per cavo e per radio - Tessere per spedizione telegrammi di stampa - Compilazione e tenuta in corrente della Tariffa generale e prontuari - Istradamento internazionale per filo, per cavo e per radio - Disposizioni per servizi speciali e per limitazioni servizio internazionale.

Protocollo ed archivio della Sezione.

Ufficio 2° - Contabilità con Stati e compagnie per telegrammi internazionali trasmessi per filo, per cavo e per radio e gestione del relativo capitolo di bilancio - Contabilità con ferrovie e tramvie.

Raccolta di dati riferibili al traffico internazionale - Compilazione dei quadri di debito e credito verso l'estero.

Sezione 2ª. — Reclami, rilievi e rimborsi per i telegrammi interni da e per l'estero, e di transito internazionali - Rimborsi di buoni di R. P.

Questioni relative alla responsabilità dell'Amministrazione e degli impiegati per errori od omissioni nel servizio dei telegrammi.

Controllazione dei telegrammi a pagamento e di servizio. Controllazioni speciali dei telegrammi extra europei e dei telegrammi con R. P. - Contabilità delle spese d'ordine e amministrazione del relativo capitolo - Organizzazione amministrativo-contabile degli uffici e controlli relativi.

Protocollo ed archivio della Sezione.

DIVISIONE 2ª — *Organizzazione tecnica e funzionamento degli uffici telegrafici - Statistica - Traffico.*

Ufficio speciale (alla diretta dipendenza del capo della Divisione). — Controllo dell'andamento della corrispondenza e provvedimenti conseguenti.

Sezione 1ª - *Ufficio* 1°. — Organizzazione tecnica e funzionamento degli uffici telegrafici.

Ordinaria manutenzione - Andamento apparati - Elettromotori - Impianti pneumatici e di trasporto meccanico dei telegrammi nell'interno degli uffici - Utilizzazione dei circuiti aerei, sotterranei e subacquei - Simultanee telegrafiche telefoniche - Rete Wheatstone per la trasmissione dei resoconti parlamentari, telegrammi Stefani e circolari - Istruzione del personale per la conoscenza teorica e pratica degli apparati celeri - Capigruppo e dirigenti apparati celeri - Progetti per il miglioramento tecnico del servizio - Rapporti col Ministero interni per il funzionamento della rete telegrafica destinata al servizio di Stato.

Ufficio 2° — Esercizio tecnico degli uffici telegrafici e fonotelegrafici - Forniture relative - Studi sul comportamento dei materiali - Movimento dei materiali - Officine telegrafiche provinciali - Locali degli Uffici telegrafici principali in relazione alla distribuzione ed alla disposizione degli impianti tecnici - Visite tecniche agli uffici - Esame dal punto di vista tecnico dell'assegno del personale negli Uffici telegrafici principali e nelle officine per la migliore utilizzazione del personale stesso.

Amministrazione dei capitoli di competenza.

Sezione 2ª. — Statistica generale dei servizi telegrafici - Traffico interno ed estero - Segnalazione dati statistici alla Ragioneria - Diagrammi orario - Istradamento telegrammi sui circuiti interni - Esame dei controlli di servizio - Esame mod. 57 - Orario degli uffici - Visite diurne e notturne di ispezioni agli uffici - Servizio ottico e semaforico - Indennità per servizio notturno - Indennità di manutenzione apparati

Rapporti con i servizi postali circa l'andamento del servizio telegrafico negli uffici secondari, nelle ricevitorie e nelle agenzie - Rapporti col Provveditorato generale circa lo acquisto e la distribuzione degli stampati telegrafici e di uso comune - Pubblicità - Gestione dei capitoli di competenza - Protocollo ed archivio della Divisione.

DIVISIONE 4ª. — *Radiotelegrafia e radiotelefonia.*

Sezione 1ª. — Ordinamento generale del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico - Legislazione sulle comunicazioni senza filo - Convenzioni e accordi internazionali - Esami di progetti di stazioni r. t. e r. f. per uso pubblico e privato.

Convenzioni con le Società concessionarie.

Concessioni di stazioni terrestri e di bordo sul servizio pubblico e privato - Disposizioni sul servizio r. t. e r. f. pubblico e privato - Controllo dei servizi r. t. e r. f. e visite di ispezione - Carte delle stazioni r. t. e r. f. - Statistica - Pubblicazioni di servizio - Archivio e protocollo.

Sezione 2ª. — Tariffe dei radiotelegrammi con le navi, servizi circolari e speciali - Comunicazioni di servizio all'Ufficio internazionale di Berna - Contabilità dei radiotelegrammi scambiati dalle navi italiane con le stazioni costiere italiane ed estere - Contabilità dei radiotelegrammi scambiati dalle navi estere con le stazioni costiere italiane - Revisione delle tasse dei radiotelegrammi accettati presso gli uffici telegrafici italiani - Pagamento dei conti r. t. alle Amministrazioni e Compagnie estere - Contabilità della corrispondenza privata r. t. scambiata dalle Regie navi - Diagrammi del traffico - Dati statistici del servizio r. t. fra navi nazionali ed estere con le stazioni costiere italiane, e dati statistici del traffico tra punti fissi - Comunicazioni agli uffici telegrafici e al pubblico circa il movimento dei piroscafi muniti di apparecchi radiotelegrafici - Reclami del pubblico - Gestione dei capitoli inerenti alle spese per i servizi r. t. e r. f.

Uffici posti temporaneamente alla dipendenza dell'ispettore generale tecnico, come da decreto Ministeriale di pari data del presente.

DIVISIONE 3ª. — *Costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.*

Sezione 1ª. — Progetti e lavori per ampliamento rete telegrafica principale e secondaria e per nuovi impianti telefonici interurbani.

Esame di progetti di impianti elettrici industriali nei riguardi della tutela delle linee e degli uffici telegrafici e telefonici.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee telegrafiche e telefoniche - Gestione dei relativi capitoli ordinari e straordinari - Bilancio, contabilità - Spese - Pagamenti con mandati diretti - Revisione dei rendiconti sulle anticipazioni bilancio - Visite tecniche ed amministrative, ordinarie e straordinarie ai Circoli delle costruzioni - Visite di ispezione ordinarie e straordinarie alle linee da

parte dei Circoli delle costruzioni - Indennità ai funzionari superiori dei Circoli e della Amministrazione centrale e del personale di manutenzione - Fabbisogno annuale di materiali di linea - Riscontro e controllo dei materiali di linea presso i Circoli delle costruzioni - Passaggi di gestione presso i Circoli di costruzioni - Inchieste.

Sezione 2ª - *Ufficio* 1°. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche - Collegamenti uffici telegrafici governativi con stazioni ferroviarie - Concorso Amministrazione nell'impianto di nuovi collegamenti telegrafici e fonotelegrafici.

Lavori in dipendenza trasferimento uffici e ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche.

Lavori in conto di società, enti e privati - Contabilità, spese relative - Convenzioni per impianto e manutenzione di nuove linee costruite a richiesta ed a spese di società, enti o privati - Canoni di manutenzione delle linee affidate al servizio dei telegrafi - Contabilità relative e rapporti in materia col Ministero delle finanze - Trasporto materiali elettrici sulle Ferrovie dello Stato, sociali e sulle tramvie - Contabilità e riscontri relativi.

Ufficio 2°. — Servizio dei guasti sulle linee - Statistiche relative - Raccolta elementi intesi ad eliminare cause e frequenza guasti - Esperimenti - Carte topografiche della rete telegrafica e telefonica nazionale - Carte dei fili telegrafici e telefonici - Grafici dei tronchi - Quadri delle linee in gallerie - Carte di insieme della rete telegrafica e telefonica e delle circoscrizioni dei Circoli delle costruzioni - Prospetti indicativi delle palificazioni e dei fili - Quadri a schedario della costituzione dei circoli telegrafici e telefonici - Limiti dei Circoli delle costruzioni - Aggiornamento periodico di tutti gli adempimenti cartografici - Guida indice degli uffici telegrafici e fonotelegrafici e dei circuiti telegrafici, fonotelegrafici e telefonici interurbani - Variazioni relative - Raccolta dei dati statistici riflettenti lo sviluppo della rete telegrafica e loro partecipazione alla Ragioneria.

Sezione 3ª - *Ufficio* 1°. — Lavori per conto di altre Amministrazioni dello Stato e dell'Azienda statale per i servizi telefonici - Posa e manutenzione di cavi aerei, sotterranei e subacquei. Costruzione e manutenzione casotti di raccordo. - Esame perizie relative a lavori per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di privati - Convenzioni - Disegni - Revisione rendiconti e contabilità inerenti ai lavori di cui sopra - Infortuni sul lavoro - Norme tecniche per evitarli.

Liquidazione a favore delle ditte Pirelli e Eastern dei canoni relativi alla manutenzione dei cavi sottomarini.

Protocollo ed archivio della Divisione.

Ufficio 2° (*transitorio*). — Esame dei progetti e delle perizie concernenti i lavori per la costruzione delle nuove arterie telegrafiche telefoniche in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato - Amministrazione dei fondi per l'attuazione di detti progetti: anticipazioni, revisione rendiconti e contabilità relative, pagamenti.

Ispettorato tecnico speciale.

SERVIZIO VII.

Risparmi e conti correnti postali.

Segreteria. — Affari riservati - Studi e proposte del capo servizio legislazione e statistica. — Verificazioni e sorveglianza - Conteggio e liquidazione del lavoro a cottimo ed a ore e delle multe.

Alla diretta dipendenza del capo del servizio.

Ufficio locali ed affari comuni. — Locali - Manutenzione. Vigilanza, pulizia e cautele - Personale subalterno - Applicazione, amministrazione e vigilanza magazzini di custodia e di deposito per i risparmi e per i conti correnti postali - Magazzino stampati e mobili - Economato - Uffici arrivi e partenze - Archivio - Ufficio copia - Ufficio informazioni - Centralino telefonico - Biblioteca.

Ufficio centrale conti correnti postali - *Reparto amministrativo*. — Disposizioni di massima, vigilanza generale e proposte di miglioramento del servizio.

Regolamento ed istruzioni.

Istituzione e soppressione di uffici dei conti.

Vigilanza sugli uffici dei conti, assegno, movimento ed applicazione del personale degli uffici stessi.

Regolamenti interni.

Amministrazione dei capitoli di spesa.

Propaganda.

Reparto contabile. — Revisione mensile dei titoli pagati - Chiusure contabili mensili ed annuali.

Contabilità dei titoli non pagati - Rinnovazione e proroghe di validità.

Verificazione e riepilogazione dei bilanci giornalieri e mensili degli uffici dei conti e dei bilanci mensili delle Direzioni provinciali - Contabilità generale e dimostrazione del parallelismo tra il conto patrimoniale e la contabilità a danaro.

Conti correnti col Tesoro e con la Cassa depositi e prestiti - Bilancio economico - Statistiche - Risarcimenti e recuperi.

Divisione 1ª. — *Casse postali di risparmio* (*Parte amministrativa*) - *Servizio per gli italiani all'estero* - *Servizi accessori* - *Premi*.

Sezione 1ª. — Organizzazione generale del servizio dei risparmi.

Questioni di massima - Proposte di modificazioni - Esame di proposte formulate da funzionari dell'Amministrazione o da estranei.

Raccolta e coordinamento dei dati - Compilazione - Pubblicazione.

Vigilanza sul servizio dei risparmi - Accertamenti per reclami per irregolarità e per frodi nei risparmi.

Rilascio di certificati - Informazioni - Invio di documenti.

Responsabilità, recuperi, controversie giudiziarie e risarcimenti per il servizio dei risparmi.

Sezione 2ª. — Domande di rimborso del credito dei libretti postali caduti in successione.

Domande di vincolo dei libretti intestati a minorenni ad interdetti e ad assenti per dichiarazione dell'autorità giudiziaria - Rimborsi sui libretti stessi.

Opposizione ai rimborsi sui libretti ordinari e giudiziali.

Libretti emessi per cauzione dei ricevitori postali e rimborsi del credito - Rimborsi ordinati dal magistrato su libretti in genere - Rimborsi su libretti intestati ad Amministrazioni speciali dello Stato.

Modificazioni delle intestazioni errate dei libretti e cambiamento di intestazione per cessione o svincolo cauzionale.

Sezione 3ª. — Servizio dei risparmi per gli italiani all'estero.

Trattazione dei reclami e corrispondenza relativa.

Pratiche per la duplicazione dei libretti dichiarati smarriti o distrutti dai correntisti residenti all'estero.

Pratiche per il cambiamento di intestazione dei libretti speciali.

Custodia dei libretti in giacenza.

Depositi - Tenuta del partitario per le commissioni di deposito all'estero - Conti degli assegni di copertura e prov-

videnze per la riscossione dei medesimi - Ordinazioni alla Cassa per depositi commissionari delle banche.

Riscossioni di buoni del Tesoro per conto degli emigrati.

Provviste di francobolli chieste dall'estero - Duplicati di assegni - Statistiche.

Rimborsi - Provvedimenti per rimborsi domandati da rimpatriati.

Provvedimenti per rimborsi chiesti, mediante procure, dai residenti all'estero - Ordinazione e spedizione di vaglia internazionali o di assegni bancari per rimborsi da eseguirsi all'estero ai beneficiari dei libretti.

Acquisto a mezzo del Banco di Napoli, di buoni del Tesoro, chiesti dai correntisti all'estero.

Servizio internazionale dei risparmi con la Francia, l'Inghilterra e l'Egitto - Provvedimenti per domande di rimborso o di trasferimento di credito a mezzo di uffici postali francesi, provvedimenti di estinzione, di liquidazione degli interessi - Ragguaglio della valuta, conteggio del cambio - Rapporti col gestore dei vaglia per i pagamenti - Contabilità mensile di saldo con l'Amministrazione francese - Provvedimenti di reciprocità per domande fatte in Italia.

Statistiche.

Provvedimenti per rimborsi e trasferimenti con l'Egitto e con l'Inghilterra.

Affari d'ordine - Apertura, verificazione, protocollo delle corrispondenze provenienti dall'estero - Spedizioni per l'estero - Arrivi e spedizioni da e per l'estero di libretti soggetti alla verificazione annuale - Rubrica dei correntisti residenti all'estero - Ordinamento e custodia dei mandati per pagamenti a titolari rimpatriati - Archivio speciale per il servizio dei risparmi con gli emigrati.

Distribuzione giornaliera del lavoro da eseguire in orario straordinario - Conteggio relativo e compilazione delle note da passarsi all'ufficio dei mandati.

Sezione 4ª. — Acquisti di rendita del Debito pubblico nominativa, al portatore, e mista per conto dei titolari di libretti di risparmio - Conversione di crediti esistenti su libretti di risparmio in depositi nella Cassa depositi e prestiti, liberi o vincolati - Rapporti contabili e amministrativi con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale del Debito pubblico e con le Intendenze di finanza del Regno.

Depositi giudiziali e di beneficenza.

Provvista dei fascicoli e dei libretti alle direzioni ed agli uffici.

Compilazione delle conferme dei depositi giudiziali - Rinnovazioni, duplicazione, estinzione dei titoli (mod. *B* e *B*-1) - Liquidazione e partecipazione agli uffici degli interessi annuali sui conti di beneficenza.

Revisione degli estratti mensili dei proventi di cancelleria e degli estratti trimestrali dei conti di beneficenza.

Libretti al portatore - Custodia dei libretti e revisione.

Duplicazione dei libretti smarriti o distrutti - Compilazione annuale ed invio agli uffici degli elenchi degli interessi da inscriversi sui libretti. Tenuta dei conti correnti ed adempimenti contabili.

Servizio delle casse navali.

Libretti in custodia - Libretti emessi per quote ereditarie e non potuti consegnare - Libretti vincolati o colpiti da opposizione o emessi per depositi cauzionali - Libretti abbandonati o rifiutati.

Cassa nazionale delle assicurazioni sociali - Trattazione generale delle pratiche con speciale riguardo per le assicurazioni facoltative.

Cassa nazionale di maternità - Provvista delle marche e tenuta del conto delle somministrazioni - Contabilità dei contributi versati dalle ditte per conto delle operaie e relativi rilievi - Computo dei pagamenti effettuati dagli uffici per conto della Cassa nazionale e gestioni annesse.

Liquidazione delle retribuzioni alle ricevitorie e compensi agli altri uffici.

Marche assicurative - Rapporti con l'Istituto nazionale per il collocamento e con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Magazzino generale ricevimento, conservazione e spedizione delle marche - Tenuta delle scritture - Esame dei resoconti periodici compilati dalle Casse provinciali e dagli uffici - Controllo sull'aggio e vigilanza sul versamento al Tesoro della parte riferibile a marche fornite ad uffici principali.

Lavoro straordinario eseguito in dipendenza del servizio delle marche assicurative.

Depositi mediante francobolli (mod. *Y*) - Amministrazione del relativo capitolo.

Premi.

Archivio dei risparmi - Custodia di pratiche e documenti vari.

Trasmissione dei documenti agli uffici che ne fanno richiesta.

Preparazione dei documenti da inviare al macero.

DIVISIONE 2ª. — *Casse postali dei risparmi* (*Parte contabile*) *Buoni postali fruttiferi.*

Ufficio tenuta del registro mastro e dei libri ausiliari - Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti - Statistiche (alla diretta dipendenza del direttore capo di Divisione).

Sezione 1ª. — Controllo giornaliero delle operazioni di risparmio.

Applicazione degli interessi sui documenti - Conto per provincia e situazione riassuntiva giornaliera - Contabilità a danaro degli uffici esecutivi - Confronto delle note *U* coi risultati del controllo - Rilievi a debito o a credito.

Riepiloghi mensili ed annuali.

Verifiche varie - Discordanze fra i libretti ed i conti correnti e loro eliminazione.

Eliminazione delle discordanze di credito emergenti in occasione di operazioni dislocate, della inscrizione degli interessi, di rinnovazione e di estinzione dei libretti.

Sezione 2ª. — Operazioni dislocate e relativa contabilità mensile ed annuale - Intercalamento e custodia dei vaglia e delle cedole.

Chiusura annuale dei conti correnti (vecchio e nuovo tipo).

Contabilità annuale di diritto - Prescrizione dei crediti.

Sezione 3ª. — Tenuta dei registri di conto corrente (modello *L*).

Registrazione dei depositi e dei rimborsi - Conferme di credito.

Duplicazione - Rinnovazione - Estinzione dei libretti.

Revisione annuale dei libretti in confronto dei conti correnti mod. *L* ed inscrizione degli interessi sui medesimi.

Sezione 4.ª — Ordinamento amministrativo dei buoni postali fruttiferi.

Istruzioni - Propaganda - Statistica - Custodia e distribuzione dei buoni postali fruttiferi agli uffici ed alle associazioni - Vigilanza sugli uffici.

Amministrazione del capitolo di spesa relativo al servizio dei buoni - Rimborso della spesa medesima - Proventi - Rapporti con la Cassa depositi e prestiti e col Ministero delle finanze - Liquidazione dei compensi e dei premi ai ricevitori.

Servizio dei buoni in valuta estera e servizio all'estero.

Successioni - Vincoli - Smarrimenti - Duplicazione - Affari legali.

Sezione 5ª. — Controllo giornaliero dei buoni emessi e di quelli pagati.

Allibramento delle operazioni - Contabilità mensile ed annuale.

Custodia dei documenti - Dimostrazione del pareggio fra le varie contabilità.

N.B. — Con ordine di servizio le Sezioni e gli Uffici possono essere ripartiti in gruppi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione postale telegrafica.

Roma, addì 18 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1927.

Incarico temporaneo ad un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione postale telegrafica della direzione del servizio di costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge del 23 aprile 1925, n. 520, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1925 e successive modificazioni, circa l'ordinamento e le attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale-telegrafica;

Visto l'art. 2 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Riconosciuta l'opportunità, in previsione dei prossimi lavori di sistemazione della rete telegrafica e telefonica, di affidare temporaneamente il servizio di costruzione e di manutenzione delle linee ad uno degli ispettori generali tecnici appartenenti al ruolo *b*) (ingegneri specializzati) del personale di 1ª categoria, tabella *A*, annessa al R. decreto del 15 agosto 1926, n. 1733;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Articolo unico.

La divisione 3ª del Servizio VI della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, col personale e le mansioni risultanti dall'ordinamento dell'Amministrazione centrale, approvato con decreto Ministeriale in data odierna è posta alla dipendenza dell'ispettore generale tecnico comm. ing. Guglielmo Perilli, a decorrere dal 1º maggio 1927.

Sono inoltre posti alla dipendenza dell'ispettore generale suddetto, per coadiuvarlo nello incarico ad esso affidato, tre funzionari di 1ª categoria di grado non inferiore al 7º con mansioni di ispettore centrale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nella *Rivista delle comunicazioni*.

Roma, addì 18 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1927.

Norme per l'importazione in franchigia di semi di lino destinati alla semina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la nota aggiunta alla voce 117 *e*) della vigente tariffa dei dazi doganali, per effetto del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229;

Inteso il Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Art. 1.

Le domande per importazione in franchigia di seme lino selezionato, destinato alla semina, devono essere rivolte al Ministero delle fianze dai linicultori, che vi abbiano interesse, per il tramite della Cattedra ambulante di agricoltura, avente giurisdizione sulla località ove dovrà effettuarsi la semina.

Art. 2.

Le cattedre ambulanti di agricoltura trasmettono le domande, con motivato parere, al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, il quale, dopo averle raccolte tutte, ne cura il tempestivo invio al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane.

Art. 3.

In base alle domande anzidette, e tenuto conto del parere e delle proposte delle Cattedre ambulanti di agricoltura, il Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, procede alla ripartizione tra i richiedenti, del contingente annuo di 1000 quintali di seme lino selezionato, da ammettersi in esenzione da dazio.

Roma, addì 10 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 18 maggio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, contenente provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esclusione del Consorzio n. 26 dal Consorzio generale dei consorzi dell'Agro romano.

Con decreto Reale 7 aprile 1927, n. 1157, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese al registro 9, foglio n. 244, il Consorzio n. 26 la cui amministrazione fu concentrata in quella del Consorzio ge-

nerale dei consorzi dell'Agro romano, in dipendenza del R. decreto 11 aprile 1912, n. 488, è stato escluso dal far parte del detto Consorzio generale.

Soppressione del Consorzio di bonifica « Villaviera » (Venezia).

Con R. decreto 21 aprile 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio successivo, è stato soppresso il Consorzio di bonifica di 2ª categoria « Villaviera » (Venezia) a norma dell'art. 60 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica di 1ª categoria « Lugugnana ».

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

Convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato.

L'anno 1927 (V), il giorno 23 aprile alle ore 11 in Roma, presso il Ministero delle finanze, in una sala del Gabinetto di S. E. il Ministro sono intervenuti i signori:

S. E. Giuseppe Volpi, conte di Misurata, Ministro per le finanze;

S. E. il prof. Giuseppe Belluzzo, Ministro per l'economia nazionale;

Gr. uff. ing. Beppe Ravà, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le piccole industrie, nonchè in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per le piccole industrie e dell'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia interviene in base a deliberazione del 30 gennaio 1927 della Giunta dell'Ente nazionale per le piccole industrie e del 3 febbraio 1927 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia, come da allegati *A* e *B*.

In presenza dei sunnominati, dei signori gr. uff. dott. Ignazio Giordani e comm. Emidio Ciarrocca in qualità di testimoni e del signor cav. uff. dott. Silvio Cavalcani Vaseschi in qualità di segretario incaricato della redazione della presente convenzione.

Tra S. E. il Ministro per le finanze, S. E. il Ministro per l'economia nazionale e il detto sig. Ravà, rappresentanti degli Istituti sopra nominati si conviene quanto appresso:

Art. 1.

In seguito alla autorizzazione data con R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, e 14 marzo 1927, n. 372, è costituito l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato, allo scopo di esercitare il credito a favore delle piccole industrie e dell'artigianato in Italia e nelle Colonie.

L'Istituto ha sede in Venezia. Esso ha carattere di ente morale.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è illimitato; a formare il capitale iniziale vengono conferite le quote seguenti:

Stato, in base al R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1490, L. 4,800,000;

Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia, L. 1,498,000.

Art. 3.

L'Istituto per il lavoro conferisce inoltre all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato a titolo di anticipazione senza interessi e fino al 25 settembre 1940, l'importo di L. 2,700,000 di cui attualmente dispone per assegnazione fattagli dallo Stato allo stesso titolo. Tale conferimento viene considerato, agli effetti dei dividendi, e fino a tutto il 25 settembre 1940, come quota di capitale versato dall'Istituto per il lavoro.

Art. 4.

Il capitale di cui all'art. 2 di questa convenzione, sarà versato per la quota di L. 4,800,000 dallo Stato all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato, non appena risulteranno perfezionate le formalità di legge per la sua costituzione.

Il versamento della rimanente quota di L. 1,498,000 prevista nel citato art. 2, e della somma di L. 2,700,000, di cui al successivo articolo 3, da parte dell'Istituto per il lavoro, avverrà appena risulteranno perfette le formalità legali di cui sopra, mediante cessione fatta dall'Istituto predetto, di diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziaria o non, di proprietà mobiliari, titoli e crediti e altre attività di spettanza dell'Istituto per il lavoro, sezione credito, in complessive L. 4,198,000 a seconda della valutazione che sarà fatta di accordo fra l'Istituto cedente e quello cessionario.

In caso di divergenza fra i due Istituti sulla detta valutazione, deciderà definitivamente il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

A far parte del primo Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato, sono eletti i signori:

1. Gr. uff. dott. Ignazio Giordani.
2. Bianchi comm. Alessandro.
3. Ravà gr. uff. ing. Beppe.
4. Mussi comm. Francesco.
5. Calligaris comm. Alberto.
6. Bocca di Fuoco comm. Francesco.
7. Cav. uff. dott. Guido Ringler.

A sindaci i signori:

1. Zappa comm. rag. prof. Gino.
2. Gr. uff. dott. Giovanni Nicotra.
3. Pagan cav. ing. Luigi.
4. Prof. Giulio Brocherel.
5. Francesco Burbon Del Monte.

A sindaci supplenti i signori:

1. Fracassi cav. uff. Amedeo.
2. Plateo rag. cav. Cirillo.

Art. 6.

La prima rinnovazione del Consiglio a norma dell'art. 26 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato sarà fatta dall'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1929, e la prima rinnovazione dei sindaci a norma dell'art. 44 da quella che approverà il bilancio dell'esercizio 1927.

Il primo esercizio sociale sarà chiuso il 31 dicembre 1927.

Art. 7.

L'Istituto è retto da uno statuto di 63 articoli che forma parte integrante della presente convenzione, firmato dagli intervenuti al presente atto nonchè dai testimoni e dal segretario.

Art. 8.

Gli utili di bilancio saranno ripartiti a norma dello statuto allegato.

La quota di utili relativa al capitale di fondazione conferito dallo Stato sarà devoluta alla costituzione di una particolare riserva presso l'Ente nazionale per le piccole industrie, destinata all'attuazione di iniziative a cui, per la loro entità, non possa farsi fronte con le disponibilità ordinarie di bilancio.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a raccogliere altre adesioni a norma dell'art. 5 dello statuto anche prima della firma della presente convenzione mediante sottoscrizioni di apposite schede contenenti l'obbligo di sottostare alle condizioni della presente convenzione e dello statuto che ne forma parte integrante.

La presente convenzione e lo statuto, che ne forma parte integrante, dopo la lettura datane, sono stati approvati da tutti gli intervenuti che qui appresso si sottoscrivono coi testimoni e col segretario.

GIUSEPPE VOLPI.
GIUSEPPE BELLUZZO.
BEPPE RAVÀ.
IGNAZIO GIORDANI, teste.
EMIDIO CIARROCCA, teste.
SILVIO CAVALCANI VASESCHI, segretario.

Registrato a Roma, il 28 aprile 1927 - Anno V, ufficio Atti pubblici, libro 4809, volume 452. Esatte complessivamente L. 10.10.

Statuto dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato.

Denominazione e sede.

Art. 1.

Per iniziativa dell'Ente nazionale per le piccole industrie e dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie di Venezia, è costi-

tuito l'« Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato ». Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale ed il domicilio legale in Venezia.

Esso può istituire sedi, succursali, agenzie e rappresentanze ovunque se ne manifesti l'opportunità, in relazione ai propri scopi ed ai propri mezzi.

Si richiamano a tutti gli effetti eventuali, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, ed al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1830.

Scopi - Mezzi - Durata.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo di esercitare in Italia e nelle Colonie mediante tutte le operazioni ordinarie di banca, il credito a favore delle piccole industrie e dell'artigianato sia nei riguardi dello sviluppo e dell'impianto di tali industrie, sia nei riguardi della produzione, del commercio e dell'esportazione dei prodotti.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Istituto potrà partecipare ad intraprese aventi scopo analogo al proprio e compiere operazioni immobiliari, subordinatamente al consenso del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Capitale.

Art. 5.

Il capitale iniziale dell'Istituto è di L. 6,298,000 come risulta dall'art. 2 della convenzione costitutiva.

Il capitale dell'Istituto potrà venire aumentato a mezzo di partecipazioni ulteriori dei suoi fondatori e di quelle nuove di altri soci partecipanti in base a relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Il Consiglio di amministrazione con deliberazione insindacabile deciderà caso per caso circa l'ammissione di nuovi partecipanti.

Quote di partecipazione - Soci partecipanti.

Art. 6.

L'intero capitale sottoscritto è diviso ad ogni effetto di legge in quote nominative ed indivisibili di L.it. 1000 ciascuna. Le quote di partecipazione sono trasferibili per cessione solo previo consenso del Consiglio di amministrazione. Con il semplice fatto della loro sottoscrizione, le quote sono vincolate a favore dell'Istituto per le eventuali operazioni compiute dai soci partecipanti con l'Istituto stesso.

Art. 7.

La responsabilità dei soci partecipanti è limitata al capitale da essi sottoscritto.

Art. 8.

Il versamento di nuove quote di partecipazione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 5 deve essere fatto per tre decimi all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

I versamenti dovranno essere richiesti dal Consiglio di amministrazione con preavviso di due mesi.

Trascorsi 15 giorni dalla data fissata per il versamento, il socio partecipante che non l'avesse effettuato, sarà diffidato mediante lettera raccomandata al pagamento entro altri 15 giorni, del capitale e degli interessi per il ritardo, calcolati al tasso ufficiale di sconto della Banca di emissione.

Trascorso inutilmente questo secondo termine, il socio partecipante, sarà dichiarato decaduto e gli importi versati saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

I soci partecipanti possono anticipare in tutto o in parte il versamento dei decimi delle loro quote, col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

I certificati delle quote di partecipazione sono progressivamente numerati e debbono recare la firma di due amministratori.

I certificati provvisori sui quali sia annotato l'effettuato versamento di tutto il capitale richiamato, sono assimilati per ogni loro valore ed effetto ai certificati definitivi.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 22 e dell'art. 27, sono soci fondatori dell'Istituto lo Stato e l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie, i quali rappresentano per ogni ragione, il capitale di fondazione per le quote da ciascuno sottoscritte.

Assemblee.

Art. 11.

L'assemblea generale legalmente convocata e costituita, rappresenta ad ogni effetto di legge e del presente statuto l'universalità dei soci partecipanti e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, quando anche dissenzienti e non intervenuti.

Art. 12.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo di regola nella sede centrale dell'Istituto, salvo contrario avviso, dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

L'assemblea ordinaria è annuale e deve essere convocata entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa:

a) discute ed approva, salvo il disposto dell'art. 58, il bilancio consuntivo, udita la relazione dei sindaci;

b) nomina, entro i limiti di cui all'art. 22, i consiglieri di amministrazione ai posti vacanti;

c) nomina, entro i limiti di cui all'art. 45 i sindaci, e determina, ai sensi dell'art. 48, l'emolumento ad essi spettante per l'esercizio di cui al bilancio consuntivo approvato;

d) determina, ai sensi dell'art. 38, le misure della medaglia di presenza da assegnarsi ai membri del Comitato centrale del credito per l'esercizio successivo;

e) delibera su qualsiasi altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

Le assemblee straordinarie sono convocate oltrechè nei casi previsti dal presente statuto, ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta domanda motivata dall'Ente nazionale per le piccole industrie ovvero dal Collegio dei sindaci, o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sottoscritto.

La domanda deve contenere il preciso tenore dell'ordine del giorno che i richiedenti desiderano sia recato alla discussione dell'assemblea.

Art. 15.

La convocazione dell'assemblea deve farsi a cura del Consiglio di amministrazione mediante avviso ai soci ed all'Ente nazionale per le piccole industrie, da comunicarsi con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da pubblicarsi contemporaneamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e può contenere le disposizioni per la seconda convocazione.

Art. 16.

Le assemblee sono costituite dai soci fondatori e partecipanti e dai loro rappresentanti legali, o muniti di delega speciale, che abbiano completamente liberato la quota sottoscritta e, in caso di versamento iniziato ma non compiuto, che siano in regola con i pagamenti, a sensi dell'art. 8.

Ogni socio partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio munito di delega scritta.

Lo stesso socio non può avere che una sola rappresentanza di altro socio.

Art. 17.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o in sua vece dal vice presidente e ad esse deve essere invitato e partecipa di diritto il presidente dell'Ente nazionale per le piccole industrie, o chi per esso.

Il presidente constatata la legale convocazione e costituzione dell'assemblea, sceglie fra i presenti, due scrutatori e nomina il segretario dell'assemblea che può essere anche un pubblico notaio.

Art. 18.

Le assemblee anche nei casi di cui all'art. 158 del Codice di commercio e salvo il disposto dell'art. 60 del presente statuto, sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti soci, che in proprio, o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale; in seconda convocazione con l'intervento di qualunque numero di soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si ritiene respinta.

Art. 19.

I soci partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione.

Fermo rimanendo il disposto dell'art. 4 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, il Ministero delle finanze può, per determinate questioni, delegare la propria rappresentanza in seno alle assemblee, al presidente dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Art. 20.

Non venendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, in una seduta, l'assemblea generale può continuare in altro giorno fissato in adunanza dalla stessa assemblea.

Art. 21.

Le proposte presentate e le deliberazioni prese dall'assemblea generale sono verbalizzate dal segretario dell'assemblea seduta stante, ed il verbale viene approvato dall'assemblea stessa, qualunque sia il numero dei presenti, e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea e dagli scrutatori.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 22.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 11 membri i quali sono nominati:

tre dallo Stato (due dal Ministero delle finanze e uno dal Ministero dell'economia nazionale);

due dall'Istituto per il lavoro;

tre dall'Ente nazionale per le piccole industrie;

tre dall'assemblea generale dei soci partecipanti, riservando almeno due consiglieri ai partecipanti non fondatori.

Per i membri del primo Consiglio, provvederà la convenzione costitutiva dell'Istituto.

Art. 23.

Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e per il compimento di tutte le operazioni che servono al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, essendo di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio provvede in particolare all'assunzione e alla revoca del direttore e di tutto il personale dirigente dell'Istituto e ne determina le funzioni e le attribuzioni, le condizioni di assunzione e le misure degli emolumenti.

Art. 24.

Ogni amministratore, e per lui l'ente che egli rappresenta, deve appena eletto, o prima di entrare in carica, depositare nella cassa sociale a titolo di cauzione 50 quote di partecipazione.

Gli amministratori nominati dallo Stato e dall'Ente nazionale per le piccole industrie sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 25.

Nessun consigliere di amministrazione può avere o contrarre, nè direttamente, nè indirettamente impegni con terzi in concorrenza od in opposizione ai fini dell'Istituto, nè obbligazioni di debito verso l'Istituto.

Art. 26.

Il Consiglio durerà in carica 4 anni, salvo il disposto dell'art. 124 del Codice di commercio.

Per la prima volta la rinnovazione è determinata dalla sorte.

I consiglieri sono sempre rieleggibili.

E' ritenuto dimissionario un consigliere dopo tre assenze consecutive ingiustificate e sei consecutive giustificate dalle sedute del Consiglio.

Art. 27.

In caso di vacanza di qualche posto di consigliere nel corso di un esercizio, il Consiglio chiede ai soci fondatori ed all'Ente nazionale per le piccole industrie la surrogazione, se trattasi di un loro rappresentante, o vi provvede direttamente, se trattasi di rappresentanti di altri soci partecipanti.

In questo caso, il consigliere surrogante rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto il surrogato.

Qualora però il Consiglio di amministrazione sia ridotto a meno della metà dei suoi membri, esso deve convocare l'assemblea generale per la nomina ex novo dell'intero Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Il Consiglio elegge fra i propri membri nominati dai soci fondatori il presidente dell'Istituto, elegge pure nel proprio seno un vice presidente ed un segretario; quest'ultimo può essere scelto anche fuori del Consiglio. Il Consiglio può anche nominare un consigliere delegato determinandone i poteri.

Art. 29.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente, o in sua assenza al vice presidente.

Per gli affari di straordinaria amministrazione la firma spetta al presidente, ed in sua assenza al vice presidente, o al direttore in unione ad un consigliere di amministrazione.

Per quelli d'ordinaria amministrazione la firma spetta alle persone che saranno all'uopo designate dal Consiglio di amministrazione.

Per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, il Consiglio stabilirà caso per caso a chi spetti la firma per gli affari di ordinaria gestione.

Art. 30.

Il presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta domanda motivata da almeno tre consiglieri o dai sindaci convoca i consiglieri di amministrazione e ne presiede le adunanze.

Art. 31.

Il segretario coadiuva il presidente nel compimento delle sue funzioni e raccoglie in apposito processo verbale trascritto sul libro di cui al comma 3 dell'art. 140 del Codice di commercio e sottoscritto dal presidente o da chi lo sostituisca e dal segretario medesimo tutte le deliberazioni.

Egli compie infine quelle altre funzioni che gli vengono eventualmente demandate dal Consiglio.

Art. 32.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 33.

Ai consiglieri spetta la quota d'utile fissata dall'art. 52 da ripartirsi in relazione al numero delle rispettive presenze, sia alle sedute del Consiglio, sia nelle eventuali mansioni speciali a ciascuno affidate a norma del presente statuto.

Vengono inoltre rimborsate ai consiglieri le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 34.

Il segretario generale dell'Ente nazionale per le piccole industrie, può intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Presidenza.

Art. 35.

Il presidente ed i consiglieri investiti della carica sociale di cui all'art. 28, costituiscono la presidenza.

Essi debbono avere residenza abituale là dove è la sede legale dell'Istituto.

La presidenza:

a) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) istruisce e predispone le iniziative dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) in caso di urgenza, prende deliberazioni di spettanza del Consiglio, che dovrà portare alla ratifica del medesimo nella sua prima riunione, facendolo intanto constare da apposito verbale.

Comitato centrale di credito.

Art. 36.

Al Comitato centrale del credito è delegato l'esame e l'ammissione delle operazioni di credito presentate all'Istituto con le norme che saranno fissate dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato centrale del credito è formato dal presidente dell'Istituto, dal direttore e da altri 5 membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione che li sceglie fra i suoi propri membri, o fra persone competenti estranee al Consiglio, le quali non abbiano interessi in contrasto a quelli dell'Istituto.

I membri del Comitato centrale del credito nominati dal Consiglio di amministrazione, sono rieleggibili; essi decadono dalla carica dopo due assenze consecutive ingiustificate e quattro giustificate, dalla seduta del Comitato. In tal caso, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro surrogazione.

Il Comitato centrale del credito è presieduto dal presidente dell'Istituto.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente o da un consigliere espressamente delegato dal Consiglio.

Art. 37.

Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 38.

Ai membri del Comitato centrale di credito, nominati dal Consiglio di amministrazione e che non facciano parte di questo, sono assegnati emolumenti sotto forma di medaglie di presenza nella misura annualmente determinata dall'assemblea generale ordinaria di cui al comma *d*) dell'art. 13.

Filiali dell'Istituto - Comitati locali di credito.

Art. 39.

Al Consiglio di amministrazione compete di deliberare l'istituzione a norma dell'art. 2, di sedi, filiali, agenzie, rappresentanze dell'Istituto fissando caso per caso le forme e le modalità di tali istituzioni, nonchè le norme di funzionamento e di amministrazione.

Si richiamano a tutti gli effetti eventuali, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 settembre 1926 ed al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1830.

Art. 40.

Presso ogni singola filiale dell'Istituto può venire istituito un Comitato locale di credito composto di 3 o 5 membri, nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, scelti fra persone competenti, le quali non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto designa pure il presidente di ciascun Comitato locale di credito.

Per la rieleggibilità e la decadenza dei membri dei Comitati locali di credito, valgono le norme del terzo alinea dell'art. 36.

Le facoltà dei Comitati locali sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Ai componenti di ciascun Comitato locale di credito, possono venire assegnati dal Consiglio di amministrazione emolumenti sotto forma di medaglie di presenza.

Direzione.

Art. 42.

Al direttore è affidata l'esecuzione concreta delle iniziative e delle deliberazioni dell'Istituto, nonchè la gestione degli affari correnti.

Egli è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto.

Può far proposte di ammissioni o di promozioni agli impieghi e posti vacanti, e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone tosto alla presidenza.

Art. 43.

Il direttore può essere tenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, a prestare cauzione, o fidejussione nelle misure e nelle forme da determinarsi dal Consiglio medesimo.

Il direttore deve dedicare la sua opera esclusivamente a vantaggio dell'Istituto e non può coprire cariche elettive, nè altri uffici pubblici e privati.

Solamente in casi eccezionali potrà il Consiglio di amministrazione fare speciali concessioni previa apposita deliberazione da comunicarsi per iscritto.

Le disposizioni del presente articolo valgono in generale per tutti i funzionari dell'Istituto.

Art. 44.

Il direttore partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e della presidenza ed ha voto deliberativo nelle adunanze del Comitato centrale di credito.

Collegio dei sindaci.

Art. 45.

Il Collegio dei sindaci cui sono demandate le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto, è composto di 5 membri effettivi e di 2 supplenti nominati come segue:

un sindaco effettivo dal Ministero dell'economia nazionale, ed uno supplente dal Ministero delle finanze;

un sindaco effettivo ed uno supplente dall'Istituto per il lavoro;

un sindaco effettivo dall'Ente nazionale per le piccole industrie;

due sindaci effettivi dall'assemblea generale dei partecipanti.

Non è necessario che i sindaci siano soci, nè rappresentanti dei soci; essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Per i membri del primo Collegio sindacale provvede la convenzione costitutiva dell'Istituto.

Art. 46.

I sindaci hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione alle quali debbono essere regolarmente invitati e di fare inserire a verbale le proposte che ritengono opportune.

Art. 47.

Le ispezioni sindacali debbono risultare da annotazioni fatte su apposito verbale.

Art. 48.

Ai sindaci spettano gli emolumenti nella misura di anno in anno fissata dall'assemblea generale ordinaria a norma del comma *c*) dell'art. 13.

Art. 49.

Valgono pure per i sindaci le disposizioni dell'art. 25.

Bilancio ed utili.

Art. 50.

L'esercizio finanziario si inizia con il primo di gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1927.

Art. 51.

Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea generale ordinaria, il Consiglio di amministrazione deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nonchè il bilancio consuntivo, entrambi accompagnati da una relazione illustrativa. Tali bilanci e relazioni saranno rimessi, dopo l'approvazione dell'assemblea e non oltre il 1° marzo, all'Ente nazionale per le piccole industrie.

Il bilancio consuntivo consta dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio e del conto profitti e perdite.

Le sofferenze da ritenersi definitivamente inesigibili, debbono essere comprese fra le perdite dell'esercizio e gli eventuali ricuperi debbono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale essi saranno in tutto od in parte effettuati.

Art. 52.

Gli utili netti, come risultanti, dopo detratti anche gli emolumenti di cui agli articoli 38, 41, 48, sono ripartiti nella seguente misura:

10 per cento al fondo di riserva ordinario;

15 per cento ad un fondo di riserva straordinario destinato a fronteggiare i rischi del credito;

60 per cento ai soci partecipanti, in proporzione del capitale da ciascuno versato fino alla concorrenza dell'1 per cento in più del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. La eventuale eccedenza va a favore del fondo di riserva straordinario;

10 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere ripartito fra i membri a sensi dell'art. 33;

5 per cento a disposizione dell'assemblea che ne delibera la destinazione su proposta del Consiglio di amministrazione.

La partecipazione di 2,700,000 lire, conferita dall'Istituto per il lavoro a sensi dell'art. 3 della convenzione costitutiva viene considerata fino al 25 settembre 1940, quale capitale versato agli effetti del reparto degli utili.

La quota di utili relativa al contributo di fondazione conferito dallo Stato sarà devoluta alla costituzione di una particolare riserva presso l'Ente nazionale per le piccole industrie, destinata all'attuazione di iniziative a cui, per la loro entità, non possa farsi fronte con le disponibilità ordinarie di bilancio.

Art. 53.

I dividendi attribuiti a tenore dell'art. 52 al capitale versato, non ritirati entro un biennio dalla data in cui divennero esigibili sono prescritti e devoluti al fondo di riserva ordinario.

Art. 54.

Quando il fondo di riserva ordinario abbia raggiunto una somma corrispondente alla metà del capitale versato, le relative assegnazioni sui bilanci successivi saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

Quando questo abbia raggiunto una somma corrispondente ad un quarto del capitale versato, possono venire rimborsate ai soci le quote di partecipazione con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati e in base ad un piano di ammortamento che deve essere deliberato dall'assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Nel caso che un esercizio si chiude in perdita non coperta dalla riserva, gli utili dell'esercizio successivo prima di qualsiasi prelevamento, sono destinati a reintegrare le perdite subite.

Vigilanza sull'Istituto.

Art. 56.

Il Ministero dell'economia nazionale esercita le sue funzioni di vigilanza sull'Istituto con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 57.

Il Ministero può eseguire a mezzo del sindaco da esso nominato, od anche a mezzo di altri delegati, ispezioni periodiche e straordinarie.

I risultati delle ispezioni sono comunicati al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 58.

I sindaci debbono denunciare al Ministero dell'economia nazionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato centrale di credito e dell'assemblea che giudichino contrarie alla legge e al presente statuto avvertendone la Presidenza dell'Istituto.

La denuncia ha effetto sospensivo nei riguardi dell'esecuzione di tale deliberazione e il Ministero può promuovere entro trenta giorni dalla data della denuncia, mediante decreto Ministeriale, l'annullamento della deliberazione stessa, se l'Istituto rifiuti di revocarla.

Art. 59.

Quando da una ispezione eseguita risultino disordini nell'amministrazione dell'Istituto, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'azienda, oppure quando si verifica conflitto insanabile fra il Ministero e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il Ministero dell'economia nazionale, sentiti i soci fondatori dell'Istituto e previo il parere del Consiglio di Stato, ha facoltà di promuovere mediante Regio decreto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario Regio il quale nel termine di sei mesi provvede alla formazione del nuovo Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal presente statuto.

Il Consiglio così formato deve però ottenere l'approvazione del Ministro per l'economia nazionale, il quale altrimenti annulla le nomine.

In tal caso il Commissario provvede a nuove elezioni.

Qualora l'approvazione sia negata anche per la seconda volta, il Ministro per l'economia nazionale prenderà gli straordinari provvedimenti del caso.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 60.

In caso di accertata perdita di un terzo del capitale, l'assemblea deve deliberare o lo scioglimento dell'Istituto o la riduzione del capitale, semprechè i fondatori o i partecipanti non deliberino di reintegrarlo.

L'assemblea generale determinerà anche le norme e le modalità della liquidazione.

La liquidazione sarà effettuata da un Collegio di tre liquidatori di cui:

uno nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
uno dai soci fondatori dell'Istituto;
uno dall'assemblea generale.

L'assemblea che delibera circa la riduzione del capitale o lo scioglimento dell'Istituto e le modalità della liquidazione, deve essere formata con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale dell'Istituto e le deliberazioni sono valide se abbiano raccolto la maggioranza dei voti, purchè questi rappresentino almeno la metà del capitale stesso.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere ratificate per decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 61.

Il residuo netto della liquidazione sarà in questo caso, ripartito tra i soci fondatori e partecipanti in proporzione delle quote di capitale rispettivamente sottoscritte e versate.

Modificazioni dello statuto.

Art. 62.

Le eventuali modificazioni del presente statuto deliberato dall'assemblea generale dovranno venire approvate con Regio decreto proposto dal Ministro per l'economia nazionale.

Regolamento interno.

Art. 63.

Tutto quanto non è stabilito dal presente statuto ed in particolare le norme di funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati locali di credito, nonchè quanto si attiene all'ordinamento interno dell'Istituto e del personale, formerà oggetto del regolamento dell'Istituto, il quale dovrà venire emanato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dal proprio insediamento.

GIUSEPPE VOLPI.
GIUSEPPE BELLUZZO.
BEPPE RAVÀ.
IGNAZIO GIORDANI, teste.
EMIDIO CIARROCCA, teste.
SILVIO CAVALCANTI VASESCHI, *segretario.*

ALLEGATO A.

Verbale di seduta della Giunta del 30 gennaio 1927.

Sono presenti il presidente gr. uff. Ravà ed i consiglieri: gr. uff. Frandi, conte Ranuzzi, Segni, comm. Taddei; i sindaci: comm. Sandri e cav. uff. Salussoglia, nonchè l'avv. Guido Padoa, segretario generale dell'Ente.

(*Omissis*).

Costituzione dell'Istituto commerciale per i prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato.

Su relazione e proposta del presidente, la Giunta autorizza il presidente stesso, gr. uff. ing. Beppe Ravà, a compiere tutte le pratiche necessarie per addivenire alla costituzione dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato e dell'Istituto commerciale per i prodotti delle piccole industrie; lo autorizza inoltre ad intervenire, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le piccole industrie alla stipulazione delle convenzioni costitutive dei due Enti e a sottoscrivere le dette convenzioni e gli statuti relativi.

Il presidente: RAVÀ.

Il segretario: PADOA.

Certifico io sottoscritto dottor Francesco Stame, Regio notaio in Roma, con ufficio in piazza di Pietra n. 26, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri, che quanto sopra ho estratto dal libro dei verbali della Giunta dell'Ente nazionale per le piccole industrie, e precisamente dalle pagine 42 e 58.

Roma, 22 febbraio 1927 - Anno V

FRANCESCO STAME, notaio.

ALLEGATO B.

Estratto dal libro verbali del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie, ente morale con sede in Venezia.

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 3 febbraio 1927.

Alle ore 14.30 del 3 febbraio 1927, alla sede dell'Istituto per il lavoro sono presenti i signori:

Ravà gr. uff. ing. Beppe, presidente;
De Steffanini comm. avv. Antonio, vice-presidente;
Levis avv. Raoul, segretario;
Sartori cav. uff. ing. Guglielmo, vice segretario;
Barich arch. Silvano, consigliere;
Suppieri avv. Giorgio, consigliere;
Fagan cav. ing. Luigi, consigliere;
Soppelsa prof. Omero, consigliere;
Giuriati gr. uff. gen. Giuseppe, consigliere;
Vienna cav. uff. ing. Ferdinando, sindaco effettivo;
Dal Maschio cav. Riccardo, sindaco effettivo;
Levi Morenos cav. uff. Carlo, sindaco effettivo.

Intervengono alla seduta il direttore ed il vice direttore dell'Istituto.

Il presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del verbale della seduta precedente;
2° Firma delle convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e deliberazioni conseguenti;
3° Nomina di consiglieri e sindaci in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie;
4° Recesso dall'Associazione nazionale combattenti;
5° Varie

1. — Il segretario legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dal Consiglio.

2. — Il presidente, in merito al punto secondo dell'ordine del giorno, riporta il Consiglio alle comunicazioni già fatte all'assemblea circa l'avvenuto accordo, auspice S. E. Bottai, fra l'Ente nazionale per le piccole industrie, la Federazione autonoma fascista degli artigiani d'Italia e la Confederazione fascista dell'industria. Il presidente comunica al Consiglio che in seguito a tale accordo l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie opererà anche a favore dell'artigianato e che quindi l'Istituto in parola si denominerà: « Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

Il presidente significa al Consiglio che valendosi delle facoltà ampie conferitegli dal Consiglio nella sua seduta del 28 dicembre u. s., confermate dall'assemblea, ha dato opera a concretare e definire le convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il presidente avverte il Consiglio che poichè le convenzioni stesse sono tuttora in discussione coi rappresentanti dello Stato, potranno subire delle varianti, varianti che egli ha già mandato di accettare secondo le deliberazioni ricordate dal Consiglio e dall'assemblea.

Il presidente legge quindi gli schemi della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, nonchè quella dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e riassume nel contempo i rispettivi statuti che delle convenzioni in parola verranno a formare parte integrante.

Il presidente avverte che il Consiglio è chiamato a delegare il proprio rappresentante alla firma delle convenzioni lette ed illustrate.

Il consigliere gr. uff. gen. Giuseppe Giuriati, crede di interpretare l'unanime consenso del Consiglio nel proporre la nomina a delegato alla firma delle convenzioni costitutive degli Istituti suddetti, del presidente dell'Istituto, gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano, accordandogli la facoltà di apportare e di accettare tutte quelle varianti alle convenzioni stesse che fossero necessarie.

Il Consiglio approva all'unanimità di delegare, col più ampio mandato, il gr. uff. ing. Beppe Ravà, presidente dell'Istituto, alla firma delle convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

3. — Il presidente circa il punto 3° dell'ordine del giorno, invita il Consiglio a designare i consiglieri ed i sindaci in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il gr. uff. gen. Giuseppe Giuriati crede naturale, per gli alti meriti ed il fervore impiegato in tutta l'organizzazione del movimento della piccola industria italiana di proporre innanzi tutto che a rappresentare l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie sia in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato che in seno all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie venga delegato il gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano di Venezia, propone inoltre che sia delegata la designazione degli altri membri cui ha diritto l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie in seno sia al Consiglio che nel Collegio dei sindaci degli Istituti suddetti, alla Giunta del Consiglio d'amministrazione, e ciò per ragioni contingenti di opportunità e di esigenze tecniche ben facilmente comprensibili data la grande importanza delle finalità dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il consigliere avv. Raoul Levis in aggiunta ed in riforma della proposta del gen. Giuriati, crede sia più conveniente anzichè alla Giunta, affidare la più ampia facoltà di designazione degli altri membri cui ha diritto di rappresentanza l'Istituto per il lavoro, al solo presidente.

Il presidente del Consiglio ringrazia il generale Giuriati, delle parole cortesi rivoltegli dichiarando di accettare con vivo gradimento il mandato conferitogli.

Dichiara all'avv. Levis l'espressione del suo animo grato per la fiducia dimostratagli, ma insiste perchè la designazione in parola degli altri membri in seno ai due Istituti nuovi sia deferita alla Giunta.

Significa che tutti i colleghi gli sono parimenti cari per le battaglie e la vita insieme vissuta per lo sviluppo dell'idealità dell'Istituto esprimendo la fiducia e l'augurio che tutti restino presenti anche nella formazione del nuovo Consiglio dell'Istituto veneto per le piccole industrie quando sarà nominato.

L'avv. Levis ringrazia il presidente delle espressioni testè rivolte a tutti i colleghi e delle dichiarazioni che attestano la sua cordiale amicizia per tutti, ma nel contempo sicuro interprete dei sentimenti dei colleghi, afferma che solo se il presidente scomparisse sarebbe una jattura mentre ciò non sarebbe se scomparissero tutti gli altri: Le persone non contano, conta il fine nobile dell'attività che riunisce le nostre forze.

Il presidente ringrazia l'avv. Levis per le affettuose parole.

Il Consiglio approva all'unanimità:

1° di designare quale suo rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per le piccole

industrie e l'artigianato il gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano, presidente dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie;

2° di designare quale rappresentante in seno al Consiglio dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie il proprio presidente gr. uff. Beppe Ravà fu Graziano;

3° di delegare alla Giunta dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie la facoltà di designare:

a) in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato un altro consigliere, un sindaco effettivo ed uno supplente;

b) in seno all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie un altro consigliere ed un sindaco effettivo.

(*Omissis*).

La seduta viene quindi sospesa alle ore 16.30 per la redazione del presente verbale.

Ripresa la seduta alle ore 17, presenti i suindicati consiglieri e sindaci, il Consiglio d'amministrazione approva seduta stante il presente verbale per ogni conseguente effetto.

Il presidente: BEPPE RAVÀ.

Il segretario: AVV. RAOUL LEVIS.

Certifico io sottoscritto dott. Gino Voltolina di Gio. Battista, coadiutore temporaneo, per decreto Ministeriale 8 gennaio 1927, di mio padre, notaio residente in Venezia ed iscritto al Collegio notarile di questa città, che la presente copia, per estratto, è conforme al verbale in data 3 febbraio 1927 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il lavoro, ente morale con sede a Venezia, quale, risulta a pagg. 180, 181, 182, 183, 184 del regolare libro verbali dell'Istituto stesso, tenuto a norma di legge e regolarmente bollato e vidimato su ogni foglio dal presidente Marinoni in data 21 febbraio 1923, al n. 3120 R. C., libro composto di fogli 100.

Le parti omesse non alterano il contenuto di quelle riportate.

Venezia, 9 febbraio 1927 - Anno V

Dott. Gino Voltolina di G. B., coadiutore.

Convenzione costitutiva dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

L'anno 1927 (V), il giorno 23 aprile, alle ore 11 in Roma, presso il Ministero delle finanze, in una sala del Gabinetto di S. E. il Ministro, sono intervenuti i signori:

S. E. Giuseppe Volpi, conte di Misurata, Ministro per le finanze;

S. E. il prof. Giuseppe Belluzzo, Ministro per l'economia nazionale;

Gr. uff. ing. Beppe Ravà, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le piccole industrie, nonchè in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia.

Il rappresentante dell'Ente nazionale per le piccole industrie e dell'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia interviene in base a determinazioni dei Consigli di amministrazione dei rispettivi istituti, come da allegati *A* e *B*.

In presenza dei sunnominati, dei signori gr. uff. dott. Arnaldo Petretti e comm. Emidio Ciarrocca, in qualità di testimoni, del cav. uff. dott. Silvio Cavalcani Vaseschi in qualità di segretario incaricato della redazione della presente convenzione.

Tra S. E. il Ministro per le finanze e S. E. il Ministro per l'economia nazionale e il detto rappresentante degli Istituti soprammenzionati, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

E' costituito l'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie a termini del R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1490, e dell'altro R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti delle piccole industrie ed il miglioramento tecnico di esse.

L'Istituto ha sede in Roma. Esso è retto dalle disposizioni del Codice di commercio in quanto non sia diversamente stabilito dalle leggi speciali che lo disciplinano e dallo statuto.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

a) dallo Stato, in virtù del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, in L. 6,000,000;

b) dall'Istituto per il lavoro e per le piccole industrie di Venezia, in L. 100,000.

Art. 3.

Il versamento del capitale indicato nell'articolo precedente tanto da parte dello Stato che da parte dell'Istituto per il lavoro di Venezia sarà effettuato integralmente presso l'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie non appena perfezionate le formalità per la sua costituzione.

Art. 4.

A formare il primo Consiglio di amministrazione dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie sono eletti i signori:

1. Gr. uff. dott. Pasquale Troise;
2. Gr. uff. rag. Edoardo Prandi;
3. On. avv. Riccardo Besana;
4. Ing. Giulio Vezzani;
5. Comm. dott. Adolfo Nasi;
6. Gr. uff. ing. Beppe Ravà;
7. Ing. Giuseppe De Benedetti;
8. Comm. dott. Raffaele Pilotti;
9. Gr. uff. prof. Arduino Colasanti.

A sindaci i signori:

1. Gr. uff. Ricciotti Armanni;
2. Cav. uff. dott. Erasmo Carovale;
3. On. avv. Oreste Cimoroni;
4. Cav. uff. dott. Giuseppe Favia;
5. Cav. uff. Carlo Levi Morenos.

A sindaci supplenti i signori:

1. Cav. uff. Emilio Faccio;
2. Barone Enrico Barile.

Art. 5.

La prima rinnovazione del Consiglio dell'Istituto commerciale italiano sarà fatta dall'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 1929 e la prima rinnovazione dei sindaci, a norma dell'articolo 39 da quella che approverà il bilancio dell'esercizio 1927.

Il primo esercizio sociale sarà chiuso il 31 dicembre 1927.

Art. 6.

L'Istituto è retto da uno statuto di 53 articoli che forma parte integrante della presente convenzione, firmato dagli intervenuti al presente atto, nonchè dai testimoni e dal segretario.

Art. 7.

Gli utili del bilancio saranno ripartiti a norma dello statuto allegato alla presente convenzione. La quota annuale di utili relativa al capitale di fondazione conferito dallo Stato, sarà devoluta alla costituzione di una particolare riserva presso l'Ente nazionale per le piccole industrie, destinata all'attuazione di iniziative alle quali per la loro entità l'Ente stesso non possa far fronte con le disponibilità ordinarie del bilancio.

La presente convenzione e lo statuto, che ne forma parte integrante, dopo la lettura datane, sono stati approvati da tutti gli intervenuti che qui appresso si sottoscrivono coi testimoni e con il segretario.

GIUSEPPE VOLPI.
GIUSEPPE BELLUZZO.
BEPPE RAVÀ.
ARNALDO PETRETTI, teste.
EMIDIO CIARROCCA, teste.
SILVIO CAVALCANI VASESCHI, *segretario*.

Registrato a Roma, il 28 aprile 1927 - Anno V, ufficio Atti pubblici, libro 4810, volume 452. Esatte complessivamente L. 10.10.

Statuto dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Denominazione e sede.

Art. 1.

L'Istituto commerciale italiano per le piccole industrie, costituito con convenzione 23 aprile 1927, per iniziativa dell'Ente nazionale per le piccole industrie e dell'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia, è retto dal presente statuto.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale ed il suo domicilio legale in Roma.

Esso può istituire in Italia ed all'estero, sedi, agenzie, succursali e rappresentanze, ovunque se ne manifesti l'opportunità, in relazione con i propri scopi e con i propri mezzi.

Scopi - Mezzi - Durata.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo di provvedere alla selezione, alla raccolta e al commercio in Italia e all'estero, dei prodotti delle piccole industrie, controllando preventivamente, e, in quanto possibile, stimolando le richieste dei mercati.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto si vale della collaborazione dell'Ente nazionale per le piccole industrie e particolarmente del controllo sulla produzione esercitato dall'Ente stesso e dagli organi da esso dipendenti.

L'Istituto ha facoltà di fondare in Italia ed all'estero altri Enti aventi scopi identici od analoghi, ovvero di partecipare agli enti stessi, o di compiere qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare che abbia relazione od attinenza con lo scopo sopra indicato, subordinatamente al consenso del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

La durata dell'Istituto è fissata in anni 30.

Capitale.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è di L. 6,100,000 e risulta sottoscritto e versato in base all'art. 2 della convenzione costitutiva in data 23 aprile 1927.

Il capitale dell'Istituto potrà essere aumentato in base alle proposte del Consiglio di amministrazione ed alle deliberazioni della assemblea dei soci, che ne stabiliranno le modalità relative.

Art. 6.

L'intero capitale sottoscritto è diviso in azioni nominative di L. 1000 ciascuna. Le azioni sono trasferibili soltanto previo consenso del Consiglio di amministrazione.

Soci ed azioni.

Art. 7.

La responsabilità dei soci è limitata al capitale da essi sottoscritto.

Art. 8.

Il versamento di nuove azioni a sensi dell'art. 5, deve essere fatto per i 3 decimi all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione

I versamenti dovranno essere richiesti dal Consiglio di amministrazione con preavviso di due mesi.

Trascorsi 15 giorni dalla data fissata per il versamento il socio che non l'avesse effettuato sarà diffidato, mediante lettera raccomandata al pagamento, entro altri 15 giorni, del capitale e degli interessi per il ritardo, calcolati al tasso ufficiale di sconto della Banca di emissione.

Trascorso inutilmente questo secondo termine, il socio sarà dichiarato decaduto e gli importi versati saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

I soci possono anticipare in tutto od in parte il versamento dei decimi delle loro azioni col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

I certificati che rappresentano le azioni sono progressivamente numerati e debbono recare la firma di due amministratori.

I certificati provvisori sui quali sia annotato l'effettuato versamento di tutto il capitale richiamato, sono assimilati per tutto il loro valore ed effetto ai certificati definitivi.

Assemblee.

Art. 10.

L'assemblea generale legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, quand'anche dissenzienti e non intervenuti.

Art. 11.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo, di regola, nella sede centrale dell'Istituto, salvo contrario avviso, dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

L'assemblea generale ordinaria è annuale e deve essere convocata entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa:

a) discute ed approva, salvo il disposto dell'art. 51, il bilancio consuntivo, udita la relazione dei sindaci;

b) nomina i consiglieri di amministrazione;

c) nomina i sindaci, e determina l'emolumento, ad essi spettante, per l'esercizio del quale approva il bilancio consuntivo;

d) delibera su qualsiasi altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le assemblee straordinarie sono convocate, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda motivata dall'Ente nazionale per le piccole industrie ovvero dal Collegio dei sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sottoscritto.

La domanda deve contenere il preciso tenore dell'ordine del giorno che i richiedenti desiderano sia recato alla discussione dell'assemblea.

Art. 14.

La convocazione dell'assemblea generale deve farsi a cura della presidenza del Consiglio di amministrazione mediante avviso ai soci e all'Ente nazionale per le piccole industrie, da comunicarsi, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e da pubblicarsi contemporaneamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e può contenere le disposizioni per la seconda convocazione.

Art. 15.

Le assemblee sono costituite dai soci o dai loro rappresentanti legali o muniti di una delega speciale, che abbiano completamente liberato la quota sottoscritta, ed in caso di versamento iniziato, ma non compiuto, che siano in regola con i pagamenti a sensi dell'art. 8.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, munito di delega scritta.

Lo stesso socio non può però avere che una sola rappresentanza di altro socio.

Art. 16.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente e ad esse devo essere invitato e partecipa di diritto, il presidente dell'Ente nazionale per le piccole industrie, o chi per esso, agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334.

Il presidente, constatata la legale convocazione e costituzione dell'assemblea, sceglie fra i presenti due scrutatori e nomina il segretario dell'assemblea che può essere anche un pubblico notaio.

Art. 17.

Le assemble, anche nei casi di cui all'art. 158 del Codice di commercio, e salvo il disposto dell'art. 51 del presente statuto, sono valide in prima convocazione con l'intervento di tanti soci, che in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale. In seconda convocazione con l'intervento di qualunque numero di soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si ritiene respinta.

Art. 18.

I soci in regola coi versamenti, hanno diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1490, il Ministero delle finanze può, per determinate questioni, delegare la propria rappresentanza in seno alle assemblee al presidente dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Art. 19.

Non venendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno in una seduta, l'assemblea generale può continuare in altro giorno fissato in adunanza dall'assemblea stessa.

Art. 20.

Le proposte presentate e le deliberazioni prese dall'assemblea generale sono verbalizzate dal segretario dell'assemblea, seduta stante, ed il verbale viene approvato dall'assemblea stessa, qualunque sia il numero dei presenti e firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea e dagli scrutatori.

Amministrazione dell'Istituto.

Art. 21.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di 9 membri i quali sono designati:

tre dal Ministro per l'economia nazionale;
tre dal Ministro per le finanze;
due dall'Ente nazionale per le piccole industrie;
uno dall'Istituto per il lavoro.

Per i membri del primo Consiglio, provvede la convenzione costitutiva dell'Istituto.

Art. 22.

Al Consiglio di amministrazione spettano i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e per il compimento di tutte le operazioni che servono al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, essendo di sua competenza tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge e dal presente statuto all'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio provvede in particolare all'assunzione e alla revoca del direttore e di tutto il personale dell'Istituto e ne determina le funzioni e le attribuzioni, le condizioni di assunzione e le misure degli emolumenti.

Art. 23.

Ogni amministratore, o per lui l'Ente che egli rappresenta, deve appena eletto e prima di entrare in carica, depositare alla cassa sociale, a titolo di cauzione, 50 azioni.

Gli amministratori nominati dallo Stato e dall'Ente nazionale per le piccole industrie sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 24.

Nessun consigliere di amministrazione può contrarre od avere, nè direttamente, nè indirettamente, impegni con terzi in concorrenza od in opposizione con i fini dell'Istituto, nè obbligazioni di debito verso l'Istituto.

Art. 25.

Il Consiglio dura in carica quattro anni, salvo il disposto dell'art. 124 del Codice di commercio.

Per la prima volta la rinnovazione è determinata dalla sorte.

I consiglieri sono sempre rieleggibili.

E' ritenuto dimissionario un consigliere dopo tre assenze consecutive ingiustificate e sei consecutive giustificate dalle sedute del Consiglio.

Art. 26.

In caso di vacanza di qualche posto, di consigliere nel corso di un esercizio, il Consiglio di amministrazione procederà alla surrogazione a termini dell'art. 125 del Codice di commercio.

Art. 27.

Il Consiglio elegge fra i propri membri, designati a norma dell'art. 21, il presidente dell'Istituto, il vice presidente ed il segretario. Quest'ultimo può essere scelto anche fuori del Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare un consigliere delegato, determinandone i poteri.

Art. 28.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza al vice presidente.

Per gli affari di straordinaria amministrazione la firma spetta al presidente, od in sua assenza al vice presidente o al direttore in unione ad un consigliere di amministrazione.

Per le sedi, succursali, agenzie e rappresentanze, il Consiglio stabilirà caso per caso a chi spetta la firma per gli affari di ordinaria gestione.

Art. 29.

Il presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno o che ne sia fatta domanda motivata da almeno tre consiglieri e dai sindaci, convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le adunanze.

Art. 30.

Il segretario raccoglie in apposito processo verbale, trascritto sul libro di cui al comma 3 dell'art. 140 del Codice di commercio, e sottoscritto dal presidente o da chi lo sostituisca e dal segretario medesimo, tutte le deliberazioni del Consiglio.

Art. 31.

Le adunanze del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 32.

Ai consiglieri spetta la quota di utili fissata dall'art. 46 da ripartirsi in ragione del numero delle rispettive presenze, con le modalità che saranno annualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Vengono inoltre rimborsate ai consiglieri le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 33.

Il segretario generale dell'Ente nazionale per le piccole industrie può intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Presidenza.

Art. 34.

Il presidente ed i consiglieri investiti della carica sociale di cui all'art. 27 costituiscono la presidenza.

Essi debbono avere la residenza abituale là dove è la sede legale dell'Istituto.

La presidenza:

a) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) istruisce e predispone le iniziative dell'Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) in caso di urgenza prende deliberazioni di spettanza del Consiglio, che dovrà portare alla ratifica del medesimo nella prima riunione facendole intanto constare da apposito verbale.

Rappresentanze dell'Istituto.

Art. 35.

Al Consiglio di amministrazione compete di deliberare l'istituzione, a norma dell'art. 2, di sedi, succursali e rappresentanze dell'Istituto, fissando caso per caso le norme e le modalità di tali istituzioni, nonchè le norme di funzionamento e di amministrazione.

Direzione.

Art. 36.

Al direttore è affidata l'esecuzione concreta delle iniziative e delle operazioni dell'Istituto, nonchè la gestione degli affari correnti.

Egli è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto e può far proposte di ammissione o di promozioni agli impieghi o posti vacanti e può sospendere provvisoriamente il personale, riferendone tosto alla presidenza.

Art. 37.

Il direttore può essere tenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, a prestare cauzione o fidejussione nella misura e nella forma da determinarsi dal Consiglio medesimo.

Il direttore deve dedicare la sua opera esclusivamente a vantaggio dell'Istituto e non può coprire cariche elettive nè altri uffici privati e pubblici.

Solo in casi eccezionali, potrà il Consiglio di amministrazione fare speciale concessione, previa apposita deliberazione da comunicarsi per iscritto.

Le disposizioni del presente articolo valgono in generale per tutti i funzionari dell'Istituto.

Art. 38.

Il direttore di regola partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della presidenza.

Collegio dei sindaci.

Art. 39.

Il Collegio dei sindaci è composto di 5 membri effettivi e di due supplenti designati come segue:

un sindaco effettivo, dal Ministro per l'economia nazionale;
un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per le finanze;

due sindaci effettivi ed uno supplente, dall'Ente nazionale per le piccole industrie;

un sindaco effettivo, dall'Istituto per il lavoro.

Non è necessario che i sindaci siano soci, nè rappresentanti di soci. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Per i membri del primo Collegio sindacale, provvede la convenzione costitutiva dell'Istituto.

Art. 40.

I sindaci hanno diritto di presenziare alle sedute del Consiglio di amministrazione, alle quali debbono essere regolarmente invitati, e di fare inserire a verbale le proposte che ritengono opportune.

Art. 41.

Le ispezioni sindacali debbono risultare da annotazioni fatte su di un apposito libro.

Art. 42.

Ai sindaci spettano gli emolumenti nella misura di anno in anno fissata dall'assemblea generale ordinaria.

Art. 43.

Valgono pure per i sindaci le disposizioni dell'art. 24.

Bilancio ed utili.

Art. 44.

L'esercizio finanziario si inizia con il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1927.

Art. 45.

Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea generale ordinaria, il Consiglio di amministrazione deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nonchè il bilancio consuntivo, entrambi accompagnati da una relazione illustrativa.

Tali bilanci e relazioni, saranno rimessi, dopo l'approvazione dell'assemblea e non oltre il 1° marzo, all'Ente nazionale per le piccole industrie.

Il bilancio consuntivo consta dello stato patrimoniale alla fine dell'esercizio e del conto profitti e perdite.

Le sofferenze da ritenersi definitivamente inesigibili debbono essere comprese fra le perdite dell'esercizio e gli eventuali ricuperi debbono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale essi saranno in tutto od in parte effettuati.

Art. 46.

Gli utili netti, come risultanti dopo detratti gli emolumenti spettanti ai sindaci, sono ripartiti nella seguente misura:

10 per cento al fondo di riserva ordinario;

15 per cento ad un fondo di riserva straordinario destinato a fronteggiare i rischi;

60 per cento ai soci in proporzione del capitale da ciascuno versato fino alla concorrenza dell'1 per cento in più del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

L'eventuale eccedenza va a favore del fondo di riserva;

10 per cento a disposizione del Consiglio di amministrazione per essere ripartito fra i suoi membri a sensi dell'art. 33;

5 per cento a disposizione dell'assemblea che ne delibera la destinazione su proposta del Consiglio di amministrazione.

La quota di utile relativa al capitale sottoscritto dallo Stato, sarà devoluta alla costituzione di una particolare riserva presso l'Ente nazionale per le piccole industrie, destinata all'attuazione di iniziative a cui, per la loro entità, non possa farsi fronte con le disponibilità ordinarie di bilancio.

Art. 47.

I dividendi attribuiti, a tenore dell'articolo precedente, al capitale versato, non ritirati entro un biennio dalla data in cui divennero esigibili, sono prescritti e devoluti al fondo di riserva ordinario.

Art. 48.

Quando il fondo di riserva ordinario abbia raggiunto una somma corrispondente alla metà del capitale versato, le relative assegnazioni sui bilanci successivi saranno devolute al fondo di riserva straordinario, e quando questo abbia raggiunto la somma corrispondente ad un quarto del capitale versato, possono venire rimborsate ai soci le azioni con somme prelevate dagli utili regolarmente accertati ed in base ad un piano di ammortamento che deve essere approvato dall'assemblea generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Nel caso che l'esercizio si chiuda in perdita non coperta dalla riserva, gli utili dell'esercizio successivo prima di qualsiasi prelevamento, sono destinati a reintegrare le perdite subite.

Vigilanza sull'Istituto.

Art. 50.

I sindaci debbono denunciare al Ministro per l'economia nazionale le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea che essi giudichino contrarie alla legge ed al presente statuto.

La denuncia ha effetto sospensivo nei riguardi dell'esecuzione di tale deliberazione ed il Ministero può promuovere entro trenta giorni dalla data della denuncia, mediante decreto Ministeriale, l'annullamento della deliberazione stessa.

Scioglimento e liquidazione.

Art. 51.

In caso di accertata perdita di un terzo del capitale, l'assemblea deve deliberare o lo scioglimento dell'Istituto o la riduzione del capitale, sempre che i soci non deliberino di reintegrarlo.

L'assemblea generale determinerà anche le norme e le modalità della liquidazione.

La liquidazione sarà effettuata da un Collegio di tre liquidatori di cui:

uno nominato dal Ministro per l'economia nazionale;

uno nominato dal Ministro per le finanze;

uno nominato dall'assemblea generale.

L'assemblea che delibera circa lo scioglimento dell'Istituto e circa le modalità della liquidazione deve essere formata con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale dell'Istituto e le deliberazioni sono valide se abbiano raccolto la maggioranza dei voti, purchè questi rappresentino almeno la metà del capitale stesso.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono essere ratificate per decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 52.

Il residuo netto della liquidazione, sarà in questo caso ripartito tra i soci in proporzione delle azioni rispettivamente sottoscritte e versate.

Regolamento interno.

Art. 53.

Il regolamento interno dell'Istituto dovrà venire deliberato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dal proprio insediamento.

GIUSEPPE VOLPI.
GIUSEPPE BELLUZZO.
BEPPE RAVÀ.
ARNALDO PETRETTI, teste.
EMIDIO CIARROCCA, teste.
SILVIO CAVALCANI VASESCHI, *segretario.*

ALLEGATO A.

Verbale di seduta della Giunta del 30 gennaio 1927.

Sono presenti il presidente gr. uff. Ravà ed i consiglieri: gr. uff. Frandi, conte Ranuzzi, Segni, comm. Taddei; i sindaci: comm. Sandri e cav. uff. Salussoglia, nonchè l'avv. Guido Padoa, segretario generale dell'Ente.

(Omissis).

Costituzione dell'Istituto commerciale per i prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato.

Su relazione e proposta del presidente, la Giunta autorizza il presidente stesso, gr. uff. ing. Beppe Ravà, a compiere tutte le pratiche necessarie per addivenire alla costituzione dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e per l'artigianato e dell'Istituto commerciale per i prodotti delle piccole industrie lo autorizza inoltre ad intervenire, in rappresentanza dell'Ente nazionale per le piccole industrie alla stipulazione delle convenzioni costitutive dei due Enti e a sottoscrivere le dette convenzioni e gli statuti relativi.

Il presidente: RAVÀ.

Il segretario: PADOA.

Certifico io sottoscritto dottor Francesco Stame, Regio notaio in Roma, con ufficio in piazza di Pietra n. 26, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri, che quanto

sopra ho estratto dal libro dei verbali della Giunta dell'Ente nazionale per le piccole industrie, e precisamente dalle pagine 42 e 58.

Roma, 22 febbraio 1927 - Anno V

FRANCESCO STAME, notaio.

ALLEGATO *B*.

Estratto dal libro verbali del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie, ente morale con sede in Venezia.

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 3 febbraio 1927.

Alle ore 14.30 del 3 febbraio 1927, alla sede dell'Istituto per il lavoro sono presenti i signori:

Ravà gr. uff. ing. Beppe, presidente;
De Steffanini comm. avv. Antonio, vice presidente;
Levis avv. Raoul, segretario;
Sartori cav. uff. ing. Guglielmo, vice segretario;
Barich arch. Silvano, consigliere;
Suppieri avv. Giorgio, consigliere;
Fagan cav. ing. Luigi, consigliere;
Soppelsa prof. Omero, consigliere;
Giuriati gr. uff. gen. Giuseppe, consigliere;
Vienna cav. uff. ing. Ferdinando, sindaco effettivo;
Dal Maschio cav. Riccardo, sindaco effettivo;
Levi Morenos cav. uff. Carlo, sindaco effettivo.

Intervengono alla seduta il direttore ed il vice direttore dell'Istituto.

Il presidente, constatata la validità della seduta, passa alla trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1° Approvazione del verbale della seduta precedente;

2° Firma delle convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e deliberazioni conseguenti;

3° Nomina di consiglieri e sindaci in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie;

4° Recesso dell'Associazione nazionale combattenti;

5° Varie.

1. — Il segretario legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dal Consiglio.

2. — Il presidente, in merito al punto secondo dell'ordine del giorno, riporta il Consiglio alle comunicazioni già fatte all'assemblea circa l'avvenuto accordo, auspice S. E. Bottai, fra l'Ente nazionale per le piccole industrie, la Federazione autonoma fascista degli artigiani d'Italia e la Confederazione fascista dell'industria. Il presidente comunica al Consiglio che in seguito a tale accordo l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie opererà anche a favore dell'artigianato e che quindi l'Istituto in parola si denominerà: « Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato ».

Il presidente significa al Consiglio che valendosi delle facoltà ampie conferitegli dal Consiglio nella sua seduta del 28 dicembre u. s., confermate dall'assemblea, ha dato opera a concretare e definire le convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il presidente avverte il Consiglio che poichè le convenzioni stesse sono tuttora in discussione coi rappresentanti dello Stato, potranno subire delle varianti, varianti che egli ha già mandato di accettare secondo le deliberazioni ricordate del Consiglio e dell'assemblea.

Il presidente legge quindi gli schemi della convenzione costitutiva dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, nonchè quella dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e riassume nel contempo i rispettivi statuti che delle convenzioni in parola verranno a formare parte integrante.

Il presidente avverte che il Consiglio è chiamato a delegare il proprio rappresentante alla firma delle convenzioni lette ed illustrate.

Il consigliere gr. uff. gen. Giuseppe Giuriati, crede di interpretare l'unanime consenso del Consiglio nel proporre la nomina a delegato alla firma delle convenzioni costitutive degli Istituti suddetti, del presidente dell'Istituto, gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano, accordandogli la facoltà di apportare e di accettare tutte quelle varianti alle convenzioni stesse che fossero necessarie.

Il Consiglio approva all'unanimità di delegare, col più ampio mandato, il gr. uff. ing. Beppe Ravà, presidente dell'Istituto, alla firma delle convenzioni costitutive dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

3. — Il presidente circa il punto 3° dell'ordine del giorno, invita il Consiglio a designare i consiglieri ed i sindaci in rappresentanza dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il gr. uff. gen. Giuseppe Giuriati crede naturale, per gli alti meriti ed il fervore impiegato in tutta l'organizzazione del movimento della piccola industria italiana di proporre innanzi tutto che a rappresentare l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie sia in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato che in seno all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie venga delegato il gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano di Venezia, propone inoltre che sia delegata la designazione degli altri membri cui ha diritto l'Istituto per il lavoro per le piccole industrie in seno sia al Consiglio che nel Collegio dei sindaci degli Istituti suddetti, alla Giunta del Consiglio d'amministrazione, e ciò per ragioni contingenti di opportunità e di esigenze tecniche ben facilmente comprensibili data la grande importanza delle finalità dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato e dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie.

Il consigliere avv. Raoul Levis in aggiunta ed in riforma della proposta del gen. Giuriati, crede sia più conveniente anzichè alla Giunta, affidare la più ampia facoltà di designazione degli altri membri cui ha diritto di rappresentanza l'Istituto per il lavoro, al solo presidente.

Il presidente del Consiglio ringrazia il generale Giuriati, delle parole cortesi rivoltegli dichiarando di accettare con vivo gradimento il mandato conferitogli.

Dichiara all'avv. Levis l'espressione del suo animo grato per la fiducia dimostratagli, ma insiste perchè la designazione in parola degli altri membri in seno ai due Istituti nuovi sia deferita alla Giunta.

Significa che tutti i colleghi gli sono parimenti cari per le battaglie e la vita insieme vissuta per lo sviluppo dell'idealità dell'Istituto esprimendo la fiducia e l'augurio che tutti restino presenti anche nella formazione del nuovo Consiglio dell'Istituto veneto per le piccole industrie quando sarà nominato.

L'avv. Levis ringrazia il presidente delle espressioni testè rivolte a tutti i colleghi e delle dichiarazioni che attestano la sua cordiale amicizia per tutti, ma nel contempo sicuro interprete dei sentimenti dei colleghi, afferma che solo se il presidente scomparisse sarebbe una jattura mentre ciò non sarebbe se scomparissero tutti gli altri. Le persone non contano, conta il fine nobile dell'attività che riunisce le nostre forze.

Il presidente ringrazia l'avv. Levis per le affettuose parole.

Il Consiglio approva all'unanimità:

1° di designare quale suo rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato il gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano, presidente dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie;

2° di designare quale rappresentante in seno al Consiglio dell'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie il proprio presidente gr. uff. ing. Beppe Ravà fu Graziano;

3° di delegare alla Giunta dell'Istituto per il lavoro per le piccole industrie la facoltà di designare:

a) in seno all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato un altro consigliere, un sindaco effettivo ed uno supplente;

b) in seno all'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie un altro consigliere ed un sindaco effettivo.

(*Omissis*).

La seduta viene quindi sospesa alle ore 16.30 per la redazione del presente verbale.

Ripresa la seduta alle ore 17, presenti i suindicati consiglieri e sindaci, il Consiglio d'amministrazione approva seduta stante il presente verbale per ogni conseguente effetto.

Il presidente: BEPPE RAVÀ.

Il segretario: AVV. RAOUL LEVIS.

Certifico io sottoscritto dott. Gini Voltolina di Gio. Battista, coadiutore temporaneo, per decreto Ministeriale 8 gennaio 1927, di mio padre, notaio residente in Venezia ed iscritto al Collegio notarile di questa città, che la presente copia, per estratto, è conforme al verbale in data 3 febbraio 1927 del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il lavoro, ente morale con sede a Venezia, quale, risulta a pagg. 180, 181, 182, 183, 184 del regolare libro verbali dell'Istituto stesso, tenuto a norma di legge e regolarmente bollato e vidimato su ogni foglio dal presidente Marinoni in data 21 febbraio 1923, al n. 3120 R. C., libro composto di fogli 100.

Le parti omesse non alterano il contenuto di quelle riportate.

Venezia, 9 febbraio 1927 - Anno V

Dott. Gino Voltolina di G. B., coadiutore.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione (Elenco n. 37)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	309887	5,000 —	Trigona-Menabrea Principessa di Sant'Elia Laura fu Domenico ved. di Trigona Carlo, domt. a Roma: con usuf. vital. a Menabrea di Valdora Maria fu *Federico*, ved. di Trigona Domenico, domt. a Roma.	Intestata come contro: con usuf. vital. a Menabrea di Valdora Maria fu *Luigi-Federico*, ved. di Trigona Domenico, domt. a Roma.
3.50 % »	417146 673319	168 — 35 —	Giordano *Giuseppe* fu Giacomo, domt. ad Oneglia (Porto Maurizio) vincolato.	Giordano *Domenico-Vincenzo-Giuseppe* fu Giacomo, dom. come contro, vincolata.
»	398299	245 —	Figari Lorenzo di Giovanni Battista, domt. a Rapallo (Genova): con usuf. vital. a Castagneto *Teresa di Giov. Battista*, moglie di Figari Gio Battista, domt. a San Maurizio de' Monti, Frazione del Comune di Rapallo.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Castagneto *Maria-Teresa di Stefano*, moglie, ecc., come contro.
5 %	310758	120 —	*Valentini* Margherita fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentini* Lucia fu Michele, nubile, domt. a Bari	*Valentino* Margherita fu Michele, minore sotto la tutela della sorella *Valentino* Lucia ecc., come contro.
3.50 %	340614	52.50	Oppicini Ettore, Vittorio, Paolo e *Carmela* di Giovanni, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Levanto (Genova).	Oppicini Ettore, Vittorio, Paolo e *Bianca-Carmela* di Giovanni, minori ecc., come contro.
»	344173	24.50	Calia *Giuseppina* fu Rosario, minore sotto la tutela di Monsignor Ricciardi Giuseppe, domt. a Taranto (Lecce).	Calia *Maria-Giuseppa-Antonia-Benvenuta* fu *Rosario*, minore ecc., come contro.
5 %	291566	13,350 —	Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e *Luigia* fu Arturo, minori sotto la tutela di Fiore Antonio Cosentino fu Francesco, domt. a Napoli.	Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e *Lydia* fu Arturo, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 20 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.59	Oro	352.29
Svizzera	351.50	Belgrado	32.20
Londra	88.726	Budapest (pengo)	3.19
Olanda	7.32	Albania (Franco oro)	354 —
Spagna	320.31	Norvegia	4.73
Belgio	2.54	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.33	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.88
Praga	54.15	Rendita 3,50 %	63.575
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.64	Consolidato 5 %	77.20
Peso argentino carta	7.76	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.40
New York	18.258		
Dollaro Canadese	18.28		

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 23 al 29 maggio 1927, è stata fissata in L. 356, rappresentanti 100 dazio nominale e 256 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 11 maggio 1927, in Corte de' Frati, provincia di Cremona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 14 maggio 1927, in Ancona, Piano San Lazzaro, provincia di Ancona, è stata attivata una agenzia telegrafica

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.